

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza Legale

**Il credito documentario:
nozione, fondamento, problematica**

di Carlo Taglienti



Numero 16 - Settembre 1987

BANCA D'ITALIA

Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza Legale

**Il credito documentario:
nozione, fondamento, problematica**

di Carlo Taglienti

Numero 16 - Settembre 1987

All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge come banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, piú in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.

All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.

I «Quaderni di ricerca giuridica» intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, FRANCESCO CAPRIGLIONE, VINCENZO MEZZACAPO*

I «Quaderni» riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.

INDICE

Premessa	9
1. Fonti	
1.1 Norme ed usi uniformi	11
1.1.1 La loro natura giuridica	12
1.1.2 Profili comparativi	17
1.2 Fonti di disciplina degli ordinamenti statali	18
2. Forme di credito documentario	
2.1 Credito revocabile	21
2.2 Credito irrevocabile (confermato o avvisato)	21
2.3 Standby letter of credit	23
2.4 Credito per pagamento	23
2.5 Credito per accettazione	24
2.6 Credito per negoziazione	24
2.7 Credito per anticipazione	24
2.8 Deferred-payment-credit	25
3. Regole del contratto	
3.1 Autonomia ed astrattezza	26
3.2 Responsabilità della banca	29
3.3 I documenti	32
3.4 Disposizioni diverse	36
3.5 Trasferimento	37
4. Qualificazione giuridica dell'Istituto	
4.1 Evoluzione storica	39
4.2 Negozio plurilaterale tipico di diritto consuetudinario	40
4.3 Delegazione cumulativa passiva	41
4.4 Posizione della giurisprudenza	42
4.5 Cenni comparativi	43
Allegato: Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (1983-84) ..	47

Premessa

«L'originalité des conditions du commerce international tien à une double série de facteurs, les uns de nature technique, les autres d'ordre politique et juridique. Alors que l'importance des premiers, en raison du progrès scientifique, tend à s'atténuer largement, les seconds exercent une influence de plus en plus considérable, à peine tempérée au cours des dernières années, par les efforts de certains organismes internationaux» (1).

La frase, scritta negli anni cinquanta, da uno dei maggiori studiosi del credito documentario manifesta, anche per la lucidità dell'analisi, tutta la sua attualità: infatti ai nostri giorni lo sviluppo scientifico, sia nel campo dei trasporti che delle telecomunicazioni, ha reso possibile il superamento di notevoli problemi tecnici nel commercio internazionale, evidenziando però l'esistenza della difficoltà di fondo insita nei rapporti giuridico-politici tra operatori commerciali di diverse Nazioni, costituita dall'assoluta mancanza di omogeneità dei vari ordinamenti interessati, con conseguenti problemi, facilmente intuibili, nella disciplina e nella certezza dei rapporti stessi.

Tale difficoltà di fondo viene affrontata ed in parte superata, come di seguito si vedrà, da una organizzazione internazionale nata per iniziativa delle associazioni nazionali delle categorie interessate al commercio internazionale, costituitasi subito dopo la fine della prima guerra mondiale, alla ripresa delle attività produttive: ad Atlantic City infatti, nel 1919 viene costituita la Camera di commercio internazionale, libera associazione tra Camere di commercio, associazioni di categoria e imprese, che fin dalla metà degli anni venti inizia lo studio di una disciplina unitaria per le transazioni internazionali, con particolare riguardo alle problematiche finanziarie, sostanzialmente risolte con l'intervento sistematico delle banche.

La rilevanza che le «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari», redatte appunto ed aggiornate periodicamente dalla Camera di commercio internazionale, ha oggi assunto in tutti i Paesi interessati ai traffici internazionali di merci, ed il riconoscimento, più o meno accentuato, attribuito ad esse nell'ambito dei vari ordinamenti giuridici, compresi numerosi Paesi dell'est, consentono oggi una visione più ottimistica di quella espressa da Stoufflet nella frase sopra riportata, circa le possibilità di superamento delle differenze giuridiche tra i vari ordinamenti interessati, anche laddove profonde differenze politiche hanno inciso sulla organizzazione economico-sociale del Paese.

Venendo quindi ora a trattare dell'istituto del credito documentario, si osserva come esso tragga origine dalla prassi del commercio internazionale ed in particolare nell'ambito di quei contratti stipulati tra soggetti assai distanti nei

(1) Stoufflet J. *Le credit documentaire*, Paris 1957, p. 10.

quali è impossibile la contemporaneità delle reciproche prestazioni. Ed infatti, verso la fine dello scorso secolo cominciò a sperimentarsi il sistema per cui il venditore di merci le quali, ad esempio, dovevano pervenire ad un acquirente oltreoceano, chiedeva al compratore di incaricare una banca di assumere l'impegno di pagarlo all'atto della presentazione di determinati documenti, di volta in volta pattuiti, senza dover attendere l'arrivo delle merci a destinazione.

Pertanto il credito documentario può definirsi come quell'istituto in base al quale una banca, spesso tramite l'intervento di altra banca corrispondente, assume l'impegno, su richiesta di un suo cliente (ordinante), di pagare (o di accettare una tratta su di essa spiccata) una determinata somma di denaro ad un terzo (beneficiario), previa presentazione da parte di questo di determinati documenti, in genere rappresentativi della merce oggetto del negozio sottostante tra ordinante e beneficiario. Tale negozio è normalmente, ma non necessariamente, una compravendita su documenti in senso proprio, ovvero su documenti quali titoli impropri di legittimazione (1). In ogni caso requisito primario dell'istituto è la sua assoluta indipendenza dal negozio sottostante, come di seguito meglio si vedrà, talché non rileva, ai fini che qui ci occupano, l'individuazione di detto negozio.

(1) Per la differenza si veda: Rubino D. *La vendita su documentazione nel nuovo codice civile*, in «Moneta e Credito» 1950, 514 e Libonati B. *Titoli impropri e documenti di legittimazione*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1960, I, 240.

1. Fonti

1.1. Norme e usi uniformi

Uno degli elementi di maggior interesse dell'istituto consiste nella sua fonte primaria — e quasi esclusiva — di disciplina, costituita, come si è già avuto modo di osservare, da un complesso normativo venutosi formando nel tempo, dagli inizi del secolo, a cura delle associazioni dei soggetti direttamente interessati all'uso di detto strumento giuridico, quali le associazioni nazionali bancarie e le camere di commercio. Il tentativo, poi pienamente riuscito, era quello di giungere ad una regolamentazione internazionalmente uniforme e rispondente alle esigenze delle categorie economiche interessate (1).

Tali «Norme» vanno tenute concettualmente e giuridicamente ben distinte da altre norme uniformi, quelle bancarie, anche se sia le une che le altre costituiscono fonti assai importanti per l'operare quotidiano delle banche. Le norme bancarie uniformi infatti sono regole elaborate dall'Associazione bancaria italiana al fine di integrare, modificare o sostituire la disciplina dispositiva dei singoli contratti bancari, quali risulta dalla legge (2). Esse hanno sostanzialmente natura di clausole generali di contratto e soggiacciono alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., con una rilevanza quindi esclusivamente nazionale. Diversa, anche se assai controversa come vedremo, è la natura giuridica delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari.

Al fine di una migliore comprensione dell'argomento appare utile un preliminare, rapido esame storico sulle origini e l'evoluzione delle «Norme».

A prescindere da paralleli con i sistemi di pagamento internazionali nel mondo greco-romano e nell'alto medioevo, per i quali si rinvia all'opera di Molle (3), il precedente storico più diretto dell'attuale credito documentario deve ravvisarsi nell'attività dei *merchant bankers* inglesi, che operavano già nel XVIII secolo. Essi intervenivano negli acquisti all'estero di piccoli commercianti — essendo gli stessi *merchant bankers* nati come operatori commerciali accettando, a fronte di una provvigione, gli effetti tratti sugli acquirenti dagli alienanti per il regolamento del prezzo. Si trasformarono in veri e propri banchieri quando cominciarono ad assumere il finanziamento di tali acquisti di merci, anticipando i fondi sulla garanzia di documenti rappresentativi di merci.

Quando agli inizi del secolo gli Stati Uniti diventarono il paese più importante dei commerci internazionali, si presentò con maggior evidenza l'esigenza di una regolamentazione chiara ed unitaria dell'istituto: in occasione della Conferenza sul credito dei banchieri di New York quindi, nel 1920, trentacinque banche adottarono regole comuni e ne mandarono copia ai loro corrispondenti in tutto il mondo. Era l'avvio concreto per giungere ad una disciplina uni-

(1) Bonell M.J. *Il credito documentario: norme ed usi uniformi*, in «Operazioni bancarie», Tomo II, a cura G.B. Portale, Milano 1978 p. 960.

(2) Pisani Massamormile A. *Norme bancarie uniformi*, in «Novissimo Digesto Italiano» — Appendice vol. V, 1184, UTET.

(3) Molle G. *I contratti bancari*, in «Trattato di diritto civile e commerciale» diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXV, Tomo I, Milano 1981 p. 569 nota 10.

forme applicabile a livello internazionale con l'impegno degli organismi di categoria di numerosi Stati.

Ed infatti nel 1933, nella Conferenza tenutasi a Vienna, si pervenne alla prima stesura del corpo normativo unitario delle «Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» che vide l'adesione delle associazioni bancarie del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, dei Paesi Bassi, della Romania, degli Stati Uniti e della Svizzera (1). La redazione di tale prima stesura delle «Regole» fu opera della Camera di Commercio Internazionale (2) che aveva iniziato i lavori fin dal 1926.

Le mutate condizioni delle transazioni internazionali resero necessaria nel dopoguerra una profonda revisione delle «Regole di Vienna» che venne operata in occasione del Congresso tenutosi a Lisbona nel 1951. Alle «Regole di Lisbona» aderirono — nel tempo — le associazioni bancarie di quasi 80 paesi (3).

Peraltro sia le «Regole di Vienna» che quelle di Lisbona non vennero adottate dalle banche inglesi e del *Commonwealth* britannico, le quali permanevano in un atteggiamento critico, secondo alcuni (4) per il timore che le «Regole» non venissero riconosciute ed applicate dalle corti inglesi, per altri sostanzialmente per l'eccessiva discrezionalità lasciata alla banca, ovvero imprecisione delle norme (5), per altri ancora (6) per la diversità di numerose disposizioni delle «Regole» rispetto agli usi ed alle norme di common law applicate dalle banche inglesi in materia.

Finalmente, con l'edizione del 1962 delle «Regole», alla quale partecipò attivamente il Comitato Nazionale britannico, anche le banche inglesi aderirono al corpo normativo del credito documentario che, da allora, nella traduzione italiana ufficiale curata dall'ABI, vengono chiamate «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari». Nel marzo del 1968 le banche di ben 175 Paesi avevano aderito alle nuove «Norme».

Le profonde modifiche intervenute nei settori dei trasporti negli ultimi 20 anni hanno sostanzialmente determinato le ultime due revisioni: quella del 1974, entrata in vigore il 1° ottobre 1975, e quella del 1983, entrata in vigore il 1° ottobre 1984.

1.1.1. *La loro natura giuridica*

Di particolare rilievo, ai fini che qui ci occupano, è esaminare l'opinione espressa in dottrina e giurisprudenza in tema di natura giuridica delle

(1) Zahn J. *Zahlung und Zahlungssicherung im Aussenhandel*, V° ed. Berlin-New York 1976, p. 4

(2) Per notizie più diffuse sulla C.C.I. cfr. Balossini C.E. *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano 1978, vol. I, p. 100.

(3) Zahn J. op. cit. p. 5.

(4) Bresch M.H. *Le regole e usi uniformi relativi ai crediti documentari e l'atteggiamento delle banche britanniche*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1957, I, 271.

(5) Molle' G., op. cit. p. 572.

(6) Schmitthoff C.M. *The export trade — The law and Practice of international trade*, IV ed. London 1962.

«Norme», onde verificarne la rilevanza nell'ordinamento. Per dare una risposta a tale problema appare necessariamente preliminarmente la soluzione di altra questione: quella cioè della scelta del «parametro giuridico» in base al quale operare l'individuazione della natura giuridica delle «Norme». In primo luogo cioè appare necessario chiarire se detta individuazione debba avvenire sulla base dei singoli ordinamenti nazionali, e solo in caso di risposta negativa a tale quesito, si dovrà ulteriormente indagare circa l'ordinamento nell'ambito del quale inserire le «Norme». Pertanto nel presente paragrafo si seguirà il suddetto metodo logico, considerata l'esistenza di autorevoli teorie che negano la validità dell'approccio unicamente nazionale.

Secondo l'opinione prevalente (1), il parametro di valutazione non può essere che l'ordinamento nazionale dei singoli Stati. Molle infatti cita a sostegno di detta tesi la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero (2), basata sulla concezione tradizionale del potere giuridico primario e onnicomprensivo degli Stati. Partendo quindi da tale impostazione, si è posto il problema se le «Norme», per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico (successivamente si darà conto delle soluzioni adottate in altri Stati), siano da considerarsi clausole generali di contratto ex art. 1341 c.c. (3) ovvero abbiano assunto carattere di uso, ed in tal caso se di uso normativo ex art. 1374. c.c. o di uso negoziale ex art. 1340 c.c. La tesi oramai dominante in dottrina è nel senso che le Regole «essendo entrate da tempo nella pratica nazionale ed internazionale dei ceti interessati nei crediti documentari, ed avendo perduto il carattere di condizioni unilateralmente predisposte, per cui non soggiacciono più alla disciplina dell'art. 1341 c.c., hanno natura di clausole d'uso che per virtù di legge (art. 1340 c.c.) integrano la volontà negoziale delle parti ove non contrastino con disposizioni cogenti di legge» (4).

D'altra parte però, appare anche chiaro il limite di una tale impostazione di fondo, giacché gravi problemi si pongono se, alla stregua dei vari ordinamenti nazionali, diverso valore viene dato alle «Norme» in generale, o a singole disposizioni in particolare, che contrastino con norme imperative di legge di alcuni Stati e non di altri. Verrebbe così escluso lo scopo fondamentale delle «Norme» e cioè la loro uniformità di applicazione ed interpretazione in tutti gli Stati nei quali esistono associazioni bancarie aderenti al sistema.

A livello teorico-generale poi, è stata segnalata (5) l'esigenza di superare l'impostazione tradizionale della dottrina e giurisprudenza di diritto internazionale privato secondo cui qualsiasi rapporto *inter privatos* avente punti di collegamento con più ordinamenti statali debba essere localizzato in uno solo di questi, la cui disciplina si applicherebbe quindi in modo esclusivo ed integrale quale unica legge regolatrice del contratto; infatti proprio il caso presentato dal corpo normativo del credito documentario dimostra l'inopportunità di «nazionalizzare» qualsiasi fattispecie internazionale poiché i punti di collegamento con i vari ordinamenti statali si dimostrano del tutto casuali e accidentali, e comunque mai decisivi al fine dell'inquadramento dell'intera normativa in un ambito nazionale.

(1) Molle G. op. cit. p. 575.

(2) Sentenza 5 dicembre 1961 in causa Esteva Arnos s.a. c/ Bank Hoffman A.G..

(3) Ferrara F. *Questioni in tema di crediti documentari*, in «Riv. bancaria» 1952.

(4) Molle G. op. cit. pp. 582/3.

(5) Bonell M.J. *Il credito documentario: norme ed usi uniformi*, cit. p. 967.

Le evidenti difficoltà pratiche, oltre che teoriche, di adottare il parametro «nazionale» per la qualificazione giuridica delle «Norme» ha portato numerosi autori a cercare altre soluzioni nel campo dei possibili ordinamenti internazionali, utilizzando concetti di fondo espressi da Giannini in tema di pluralità di ordinamenti giuridici (1). Tra questi si distingue per l'originalità della tesi, in primo luogo, Balossini (2), secondo il quale le «Norme» sarebbero espressione di un «diritto privato comune»: la comunità internazionale dei commercianti, cioè, ovvero il particolare settore delle operazioni bancarie, costituirebbero degli autentici ordinamenti giuridici privati distinti e indipendenti sia da quelli dei singoli Stati sia dal diritto internazionale vero e proprio. La trasformazione delle «Norme» da regole contrattuali originariamente valide solo *inter partes* a norme oggettive vincolanti tutti coloro che operano nel settore del credito documentario, sarebbe avvenuta, secondo tale tesi, in virtù sia della compilazione ad opera di una organizzazione internazionale prestigiosa quale la Camera di Commercio Internazionale, sia della loro costante applicazione da parte degli organi arbitrali normalmente chiamati a decidere sulle varie controversie.

La difficoltà di inquadrare le «Norme» nell'ambito di un ordinamento di tal genere, giuridicamente a sè stante e assolutamente indipendente dai singoli ordinamenti statali, è evidenziata da Bonell (3) il quale da una parte nota come gli Stati pretendono spesso di intervenire con la loro disciplina imperativa anche nell'ambito dell'autonomia privata, ad esempio per questioni concernenti la capacità dei soggetti, i vizi del consenso, la tutela del contraente più debole o la responsabilità dei soggetti; e dall'altra come, in definitiva, di fronte alla parte soccombente nel giudizio arbitrale che non intende comunque uniformarsi, l'unica autorità che dispone del potere dell'esecuzione forzata è quella statale, dalla quale quindi, quanto meno per la fase esecutiva non può prescindere.

E' da ultimo necessario riferire di altra importante teoria che individua il parametro di valutazione nei principi transnazionali. La teoria, applicata alle Norme ed usi uniformi relativi al credito documentario, risale ad una impostazione dottrinale (e giurisprudenziale) di diritto internazionale privato di carattere più generale, sostenuta in Italia, in particolare, da Bonell (4). Essa tenta di risolvere il problema valutando l'efficacia e la validità delle «Norme» sulla base di principi e disposizioni di diritto positivo transnazionale, cioè comuni alla maggior parte dei sistemi giuridici esistenti, ovvero a quelli di volta in volta interessati alle singole operazioni di credito documentario, assoggettando i relativi rapporti ad un regime normativo internazionale o transnazionale del tipo dell'antico *ius commune*, costituito da principi e norme di portata universale e sovranazionale. In linea con questa teoria sono oggettivamente i comportamenti di alcuni Stati che hanno predisposto, con leggi o convenzioni internazionali, una particolare disciplina destinata ai soli rapporti internazionali. Bonell (5) cita ad esempio il Codice di Commercio internazionale emanato nel 1963 della Cecoslovacchia, la legge sui contratti economici internazionali del

(1) Giannini M.S. *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in «Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia», Roma 1950, vol. IV.

(2) Balossini C.E. *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano 1978, vol. II, p. 366 ss.

(3) Op. cit. p. 971.

(4) Bonell M.J. *Le regole oggettive del commercio internazionale*, Milano 1976.

(5) *Il credito documentario...*, cit. p. 973.

1976 della Repubblica democratica tedesca, nonché, tra le altre, le Convenzioni internazionali in materia di trasporti di Bruxelles del 1924 (polizza di carico), di Varsavia del 1929 (trasporto aereo), di Berna del 1961 (trasporto ferroviario), di Ginevra del 1961 (trasporto per strade).

Le «Norme», così intese, avrebbero una loro efficacia e validità a prescindere dai richiami ad esse, eventualmente contenuti nei singoli contratti commerciali, poiché appare ormai ampiamente affermato a livello internazionale il principio della interpretazione e integrazione dei contratti internazionali con le regole normalmente seguite nel corrispondente settore commerciale, anche a prescindere dalla conoscenza di tali regole da parte dei singoli contraenti: sono esempio della applicazione di un tale principio il paragrafo 1-205 dell'*Uniform Commercial Code* americano, l'art. 9 della Legge uniforme sulla vendita Internazionale di beni mobili (convenzione de l'Aja, 1964), gli artt. 117 e 118 del Codice di Commercio internazionale della Cecoslovacchia ed i par. 5 e 6 della legge sui contratti economici internazionali della R.D.T.. Le «Norme» dovrebbero quindi essere considerate dei veri e propri usi internazionali riconosciuti dagli Stati le cui banche aderiscono al «sistema» del credito documentario, pena l'autoesclusione da tale sistema internazionale.

A tale proposito appare opportuno brevemente rilevare come gli usi internazionali sono previsti, come fonti normative alle quali si deve conformare l'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 10 primo comma della Costituzione che, secondo la dottrina prevalente (1), si riferisce al diritto internazionale consuetudinario e non anche a quello formato mediante trattati. Tali usi rientrano nella più ampia categoria della consuetudine in generale, che costituisce, ai sensi dell'art. 8 delle preleggi, una fonte legale del diritto italiano, e che si caratterizza come noto, dagli elementi dell'*usus* e dell'*opinio iuris et necessitatis*. Orbene, nel caso delle «Norme» non sembra facile affermare che gli operatori economici agiscono in conformità di queste con la convinzione di obbedire a norme giuridiche, proprio perché il *corpus* disciplinante il credito documentario nasce nell'ambito di uno schema contrattuale, talché più consono appare il riferimento oggettivo che i contraenti fanno ad una diffusione di fatto della disciplina sviluppatasi in un determinato ambiente, con riguardo a determinate operazioni commerciali, configuranti clausole contrattuali usuali (2)

Appare opportuno segnalare infine come la revisione delle «Norme» del 1983-84 abbia introdotto all'art.1 una disposizione aggiuntiva rispetto a quella precedente, a proposito della validità delle norme stesse. Mentre infatti il punto a) delle «Disposizioni generali e definizioni» della redazione del 1974/5 affermava che il testo normativo si applicava a qualsiasi credito documentario ed era vincolante per tutte le parti interessate a meno che non fosse stato convenuto in modo diverso, nel nuovo art.1 della revisione 1983-84 a tale disposizione si aggiunge che gli articoli del corpo normativo costituiscono parte integrante di ogni credito documentario che contenga una espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle «Norme» Rev.1983/84, pubblicazione n.400

(1) Cfr. Pizzorusso A. *Fonti del diritto*, in «Commentario del codice civile di Scialoja Branca», Bologna 1977 p. 374/5; Corte Costituzionale 18 maggio 1960 n. 32 in Foro It. 1960, I, 1446.

(2) Per una chiara illustrazione della differenza tra usi normativi e contrattuali, in relazione agli artt. 1340 c.c. e 1374 c.c., cfr. Scognamiglio R. *Dei contratti in genere*, in «Commentario del codice civile di Scialoja e Branca», Bologna 1970.

della Camera di Commercio internazionale. In tale secondo caso quindi, deve ritenersi che le «Norme» costituiscono condizioni generali dello specifico contratto richiamante.

Se queste sono le teorie della dottrina relative alla rilevanza giuridica delle «Norme», indispensabile appare osservare come la loro efficacia vincolante sia stata generalmente riconosciuta dalla nostra giurisprudenza a prescindere dalla loro qualificazione giuridica (1).

Quando poi si è trattato di darne una definizione giuridica, alcuni giudici hanno ritenuto trattarsi di condizioni generali di contratto (2), altri di usi normativi che integrano il contratto ex art. 1374 c.c. (3), altri ancora di clausole d'uso ex art. 1340 c.c. (4).

Intervenuta, anche abbastanza di recente, la Corte di Cassazione sull'argomento (5), ha affermato che le «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari delle Camere di Commercio Internazionale non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell'art. 1340 c.c., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario»; esse peraltro «sono prive, in difetto d'assunzione a rango di diritto obiettivo, di forza normativa generale nell'ordinamento dello Stato, sicché la loro violazione o falsa applicazione non è denunciabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 n.° 3 c.p.c.».

Appare utile dare qui brevemente cenno anche di alcune posizioni assunte in sede di arbitrato internazionale: in particolare osservare come le pronunce abbiano in genere considerato le norme come usi internazionali «*droit commun des obligations civiles*» o «*principes generaux communs aux nation civilisées*» o «*regoles de bon sens qui sont communes aux principaux systemes juridiques de pays civilisés*»: tali espressioni sono tratte da alcune decisioni arbitrali in tema di credito documentario riportate nelle rassegne curate da Fouchard Ph. (6), da Derains Y. (7) e da Thompson - Derains (8).

Posizione analoga, si riscontra anche nella giurisprudenza arbitrale svolgentesi al di fuori della C.C.I., quale quella della Corte arbitrale presso la Camera di economia federale della Jugoslavia: «*general legal principles*», «*general principles of the law of obligation*», «*international commercial law*» (9).

(1) Corte di Cassazione 30 luglio 1960 n. 2228 in «Banca borsa e titoli di credito» 1960, II, 486; Corte d'Appello di Roma 5 gennaio 1955 in «Banca borsa e titoli di credito» 1955, II, 162.

(2) Trib. Firenze 14 gennaio 1950 in «Banca borsa e titoli di credito» 1950, II, 279.

(3) Corte d'Appello di Milano 1° luglio 1952 in «Banca borsa e titoli di credito» 1953, II, 32.

(4) Corte d'Appello di Firenze 19 gennaio 1951 in «Banca borsa e titoli di credito» 1951, II, 166.

(5) Cass. Sez. I 22 febbraio 1979 n. 1130 in «Banca borsa e titoli di credito» 1979, II, 257 e Cass. Sez. III 6 febbraio 1982 n. 693 in Mass. Giust. civ. 1982, 261; Cass. Sez. III 10 giugno 1983 n. 3992

(6) *L'arbitrage commercial international*, Paris 1965.

(7) *L'application cumulative par l'arbitre des systemes de conflit de lois interessées au litige*, in «Revue de l'arbitrage» 1972, 100.

(8) *Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale Chronique des sentences arbitrales*, in «Journal de droit international» 1974, 884.

(9) Lew J. *Commercial arbitration in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia*, in n. 28, «The Arbitration Journal», 1973, 340.

1.1.2. *Profili comparativi*

Nel presente paragrafo si darà sinteticamente conto della situazione esistente in altri Paesi per quanto riguarda il valore giuridico attribuito alle «Norme», che, comunque, vengono generalmente applicate.

Per quanto concerne la situazione in *Francia*, oltre al contributo della dottrina (1), risulta che della questione si sia occupata la giurisprudenza (2), la quale ha ritenuto che le «Norme» costituiscono usi di notorietà pubblica e conosciuti dalle parti. Secondo la citata dottrina, poi, le «Norme» costituirebbero un contratto tipo al quale le parti fanno costantemente richiamo espresso, tanto da rendere il corpo normativo fonte di diritto obiettivo, in funzione complementare rispetto alla legge.

Circa la situazione in *Belgio*, il Tribunale di Bruges (3) in una importante sentenza ha affermato che le «Norme» costituiscono usi bancari che entrano a far parte del contratto se le parti non dispongono diversamente.

L'art. 28 delle «Condizioni generali delle banche», in *Germania*, richiama esplicitamente le «Norme» talché esse assumono valore vincolante sia tra le banche che tra le banche ed i clienti, anche se a questi sconosciute (4).

Nei rapporti col beneficiario, poi, che non è cliente, la banca dichiara espressamente di agire secondo le «Norme»; dichiarazione peraltro superflua se il cliente risulta essere un commerciante, poiché le «Norme» costituiscono usi commerciali. Poiché peraltro la giurisprudenza, a fini processuali, ha equiparato le condizioni generali a norme giuridiche, si parla anche di «legislazione senza leggi».

Anche in *Svizzera*, le «Norme» sono poste sullo stesso piano delle «condizioni generali delle banche» e sono quindi, a sensi di legge, in parte norme obiettive e in parte accertamento di usi (5). La posizione della giurisprudenza è nel senso di considerarle come usi di commercio che valgono come normativa non scritta del contratto (6).

In *Austria* esiste una posizione contrastante tra la giurisprudenza del Tribunale Superiore che non ha riconosciuto alle «Norme» valore di uso commerciale, e la dottrina, che le ritiene prevalenti rispetto alle disposizioni di legge non imperative.

Circa la situazione in *Spagna* si osserva come le «Norme» risultavano inserite nei regolamenti delle principali banche ancor prima dell'adesione ufficiale ad esse da parte del Consiglio Superiore bancario. Inoltre la dottrina (7) riconosce ad esse natura di norma consuetudinaria obiettiva.

(1) Stoufflet J. *Le credit documentaire*, cit.

(2) Trib. Comm. della Senna 18 gennaio 1949 e 31 marzo 1953; C.A. di Bordeaux 10 febbraio 1958.

(3) 11 luglio 1952 in «*Rev. de la Banque*» 1952, 583.

(4) Zahn J. op. cit. p. 8.

(5) Gafner H. *Das Dokumentenakkreditiv nach Schweizerischen Recht und dem internationalen Regulative von 1933*, Bern 1949.

(6) Tribunale Comm. Zurigo 3 maggio 1951.

(7) Garrigues J. *Contratos bancarios*, Madrid 1958.

Peraltro, risulta che la giurisprudenza (1) abbia assunto una posizione piuttosto restrittiva, avendo ritenuto che le «Norme» non sono incorporate nel sistema legislativo spagnolo, per cui devono essere considerate come mere pratiche bancarie, non essendo stata, d'altra parte, nemmeno fornita la prova della loro rilevanza come consuetudine.

L'Unione Sovietica ha aderito solo nel 1964 ufficialmente alle «Norme» che sono state approvate dal Consiglio della Banca del Commercio Estero, e sono state riportate nelle circolari di detta banca e della Banca di Stato: esse servono come direttive anche per gli organi di arbitrato giudiziario. L'inclusione delle «Norme» nelle circolari delle suddette banche dà ampia garanzia circa la loro applicazione ed efficacia.

Passando ora al mondo della *common law*, si osserva come in Inghilterra la dottrina discuta se le «Norme» costituiscano dei semplici *standard term of contract*, che si applicherebbero solo in seguito ad un richiamo espresso operato dai singoli contratti di credito documentario, ovvero se si tratti di veri e propri *trade usage*, che quindi sarebbero vincolanti per le parti, a prescindere da un richiamo espresso, per il loro carattere «*notorius*», «*certain*» e «*reasonable*» (2).

Negli Stati Uniti infine tale problema viene risolto in pratica giacché, in seguito ad un accordo di tutte le banche risalente al 1938, in ogni lettera di credito è inserita una clausola di richiamo alle «Norme», le quali risultano applicate dalla giurisprudenza. Secondo una dottrina prevalente, peraltro, esse andrebbero osservate in assenza di clausole che espressamente ne escludano l'applicazione a quel singolo contratto (3).

1.2. Fonti di disciplina degli ordinamenti statali

L'argomento delle fonti non può ritenersi concluso se non si dà prima conto della normativa di legge, contenuta negli ordinamenti dei vari Stati, sull'istituto in esame. Per quanto riguarda l'Italia ci si deve riferire all'art. 1530 c.c. nel quale sono disciplinati solo alcuni aspetti del «Pagamento contro documenti a mezzo di banca» (rubrica dell'articolo): in particolare in esso è affermato che ove il pagamento del prezzo debba avvenire tramite banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto della banca opposto all'atto della presentazione dei documenti, ed inoltre che la banca che ha confermato il credito può opporre solo le eccezioni derivanti direttamente dai documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

L'opinione prevalente (4) è nel senso di ritenere anche il primo comma riguardante il credito confermato, o meglio irrevocabile (in quanto il credito confermato è espressione riferita, come si vedrà, alla banca corrispondente), ed inquadrabile comunque l'istituto nello schema della delegazione: in particolare il credito «confermato» (irrevocabile) configurerebbe una delegazione cumula-

(1) Tribunal Supremo di Madrid 15 aprile 1975.

(2) Bresh M.H. *Le regole e usi uniformi relativi ai crediti documentari e l'atteggiamento delle Banche britanniche*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1957, I, 271; Bonell M.J. *Il credito documentario* cit. p. 966.

(3) Kozolchyk B. *Letters of credit* in «International Encyclopedia of comparative law» IX cap. 5 p. 17.

(4) Grego P. - Cottino G. *Della vendita*, p. 468 in «Commentario del codice civile» a cura di Scialoja A. e Branca.

tiva di debito. Per quanto attiene poi alle eccezioni opponibili ex art. 1530 c.c. secondo comma, è stato rilevato come la norma sia derogatoria rispetto al principio contenuto nell'art. 1271 c.c. che in caso di «delegazione titolata» ammette anche le eccezioni inerenti al rapporto sottostante. Trattasi comunque di disposizioni in linea con quanto disciplinato, in maniera assai più ampia e dettagliata, nelle «Norme».

Per quanto concerne gli ordinamenti degli altri stati si fornirà, nel presente paragrafo, una rapida informazione sulle norme che disciplinano il credito documentario, tenendo conto anche di elaborazioni non ancora o non più giunte alla fase di promulgazione della relativa legge.

Ed infatti in *Francia* risulta sia stato presentato un progetto di legge negli anni 50 che teneva nella massima considerazione la disciplina già data all'istituto dalle «Norme» e che si proponeva il limitato compito di semplificarne ove possibile la normativa, fornendo però alla stessa l'autorità di fonte statale.

Il progetto peraltro non si spingeva a dare dell'istituto una disciplina particolareggiata.

Una disciplina compiuta, anche se non dettagliata, ritroviamo invece nella legislazione *tedesco-democratica*, contenuta nei paragrafi 256-258 della «legge sui contratti internazionali in materia economica» («*Gesetz über internationale Wirtschaftsverträge*» G.I.W.), i quali dispongono espressamente in materia di «*Akkreditiv*» (lettera di credito), dando una definizione dell'istituto come obbligazione della banca ad effettuare un pagamento a persona nominata nel credito entro un determinato termine e fino all'importo massimo indicato, e fornendo poi una disciplina sintetica del credito revocabile e irrevocabile e degli interventi di più banche nell'operazione.

Le disposizioni sono peraltro in linea con quelle contenute nelle «Norme».

Anche il codice del commercio internazionale *cecoslovacco* contiene agli art. 656 e segg., una normativa analoga a quella della legislazione tedesco-democratica disciplinando il credito revocabile quello irrevocabile e quello confermato, nonché i rapporti tra più banche intervenienti nell'operazione; inoltre l'art. 675 del suddetto codice (legge numero 101 del 4 dicembre 1963 entrata in vigore il 1° aprile 1964) fa esplicito riferimento alle «Norme» come fonte di disciplina sussidiaria.

La legislazione *greca* presenta la particolarità di avere verosimilmente fornito elementi per la prima redazione delle «Norme», in quanto risalente agli anni '20: infatti il decreto legge del 17 luglio 1923 concernente disposizioni inerenti alle società anonime disciplina agli artt. 25-34, il «credito confermato bancario». Tale disciplina contiene alcuni aspetti che si differenziano dalle «Norme», quali, ad es. la possibilità che emittente del credito non sia una banca, la necessità dell'atto scritto, dell'accettazione da parte del beneficiario perché si perfezioni l'obbligazioni nei suoi confronti.

Una serie di Paesi *dell'America Latina* hanno regolamentazioni legislative in materia. Riprendendo le informazioni fornite da Kozolchik B. (1), si segnalano gli artt. 1408-1415 del codice di commercio del 1971 della *Colombia*, gli artt. 1125-1137 del codice di commercio del 1970 di *El Salvador*; gli artt. 758-765 del codice di commercio del 1970 del *Guatemala*.

(1) *Letters of credit* cit. p. 10 nota 33.

Sul codice di commercio del 1950 dell' *Honduras* riferisce poi Balossini (1), che le disposizioni ivi contenute concernenti il credito documentario sono più aggiornate del codice messicano quanto agli sviluppi consuetudinari e dottrinari, sebbene in alcuni casi esse siano in conflitto con la corrente dominante in Europa e negli Stati Uniti (trattasi degli artt. 898-910 compresi nella rubrica «crediti documentari» nell'ambito di quella più ampia dedicata a «apertura di crediti speciali e operazioni similari»).

La legislazione *messicana* è costituita da due leggi: la «*Ley de Titulos y Operaciones de Credito*» del 1932 e la «*Ley General de Instituciones de credito*» del 1941, le quali sono peraltro, sotto alcuni aspetti, in contrasto tra loro, consentendo ad es. la prima alla banca di sollevare contro il beneficiario eccezioni derivanti dal rapporto beneficiario cliente.

La legge del 1941 invece incorpora sostanzialmente le «Norme», disponendo inoltre che le banche non assumono rischio per la qualità delle merci né per l'inesattezza o l'autenticità dei documenti (art. 113).

La situazione *argentina* e quella *cubana* vede invece solo l'esistenza di progetti di legge anche se piuttosto articolati. Di particolare pregio appare quello elaborato in Argentina in occasione della prima conferenza degli avvocati di Buenos Aires, tenutasi nel maggio del 1943. Pur essendo un progetto «privato» risulta sia tenuto in considerazione anche dalla giurisprudenza (2).

Prima di passare all'importante codificazione statunitense sull'argomento, si segnala l'esistenza di una disciplina del credito documentario contenuta nell'articolo 313 del codice di commercio *libanese* del 1942, dove viene disciplinato il credito irrevocabile, il credito confermato ed il principio dell'indipendenza del rapporto banca-beneficiario rispetto a quello ordinate beneficiario, nonché negli artt. 367-377 del codice di commercio del 1981 del *Kuwait* entrato in vigore il 25 febbraio 1981.

La disciplina del credito documentario negli *Stati Uniti* è contenuta nello *Uniform Commercial Code*, che non è una legge bensì un modello di codice che però risulta ormai adottato da parecchi Stati degli USA. Trattasi di una disciplina assai dettagliata (art. 1-205), considerata dal Kozolchyk B. (3) la regolamentazione legislativa della lettera di credito più adeguata fra quelle disponibili in qualsiasi luogo al giorno d'oggi. A fini terminologici è peraltro opportuno notare come l'espressione «*commercial letter of credit*», usata negli Stati Uniti, e quella «*documentary credit*», usata in genere in tutte le altre nazioni, in sostanza designano lo stesso istituto (4).

La ricchezza della disciplina statunitense è dovuta anche al fatto che essa contiene norme riguardanti argomenti non contemplati nelle Norme». Ai fini che qui interessano comunque è essenziale rilevare come lo Stato di New York ad es. ha adottato l'*Uniform Commercial Code* con una importante limitazione: esso è applicabile solo quando il credito non sia soggetto in tutto o in parte alle «Norme» (art. 5), assolvendo così ad una funzione meramente suppletiva rispetto a queste ultime.

(1) *Norme ed usi uniformi...*, cit. vol. I, p. 166.

(2) Balossini C.E. *Norme ed usi uniformi...*, cit. vol. I, p.162/3.

(3) *Letter of credit*, cit..

(4) Fraser J. *International banking and Finance, vol. I: A Comprehensive Overview*, Washington 1977.

2. Forme di credito documentario

Come noto, ogni analisi tipologica può partire da diverse prospettive; nel caso del credito documentario si prenderanno in esame due parametri: il primo relativo alla misura dell'impegno della banca (credito revocabile, irrevocabile, confermato, non confermato, standby letters of credit), il secondo relativo alle modalità di utilizzazione del credito (per pagamento, per accettazione, per negoziazione, per anticipazione, deferred payment credit). La struttura classificatoria del presente capitolo impone una trattazione schematica dell'argomento.

2.1. *Credito revocabile*

Premesso che chiamasi banca emittente quella che assume direttamente l'impegno su richiesta del cliente ordinante, le «Norme» definiscono credito revocabile quell'impegno (a pagare o ad accettare tratte ecc..) che può essere annullato o modificato dalla banca emittente in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso al beneficiario. Peraltro, nel caso in cui la banca emittente si avvalga di altra banca corrispondente, nei confronti di questa la revoca del credito produce effetti solo se prima della sua comunicazione alla banca corrispondente questa non abbia pagato il beneficiario (o adempiuto in altro modo previsto all'obbligazione) sulla base di documenti che apparivano conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Con la revisione del 1974/5 delle «Norme» è stata eliminata la possibilità per la banca di ritirarsi dall'operazione in qualsiasi momento e *ad libitum*, sulla scorta di numerose critiche della dottrina al precedente testo (1); pertanto la banca, se il credito non sia revocato o modificato dall'ordinante non può ritirarsi dal proprio impegno rispetto alla banca corrispondente se i documenti sono regolari perché la banca che apre il credito, sia pure revocabile, adempie ad un mandato, per cui è tenuta a dare esecuzione al medesimo, se non intervengano ragioni che attengono al suo rapporto con l'ordinante (2).

Secondo le «Norme» (art. 7 Rev. 83/4) un credito che non rechi la precisazione della sua natura (revocabile o irrevocabile) si presume revocabile.

La revoca produce effetti immediati, a prescindere dall'avviso (che comunque per prassi viene sempre dato), nei confronti del beneficiario. Peraltro la revoca decisa dalla banca emittente in relazione ai suoi rapporti con l'ordinante incontra i limiti dell'art. 1727 c.c. che non consente al mandatario di rinunciare al mandato senza una giusta causa.

2.2. *Credito irrevocabile (confermato o avvisato)*

E' quello di gran lunga più usato, per il maggiore affidamento che dà alle parti, costituito da un impegno irrevocabile della banca. Secondo l'art. 10 delle «Norme» (rev. 83/4) «un credito irrevocabile costituisce un impegno inderoga-

(1) Zahn J. op. cit. p. 61; Boudinot A. *Le credit documentaire revocable et sa portée juridique*, in «Banque» 1973, 595.

(2) Molle G. op. cit. p. 586.

bile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti scritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito..» a pagare il beneficiario (ovvero ad accettare tratte o negoziare il credito). L'impegno della banca vale anche quando il trassato sia lo stesso ordinante od un terzo (1). L'obbligazione della banca, diretta ed autonoma, rispetto al beneficiario si pone accanto a quella dell'ordinante relativa al rapporto sottostante, senza escluderlo, e quindi conferendo ampia garanzia di adempimento al negozio. L'ordinante pertanto non può influire in tale rapporto revocando o modificando il credito.

Il credito irrevocabile deve recare una data di validità, che delimita temporalmente l'obbligazione della banca. Il credito dichiarato irrevocabile che non rechi tale data viene considerato revocabile (2).

Nell'ambito del credito irrevocabile si distinguono due sottospecie, determinate dalla misura dell'impegno della banca corrispondente: credito confermato e credito non confermato o avvisato. Si ha credito confermato quando la banca emittente si avvalga di altra banca corrispondente alla quale richiede di confermare (o la quale autorizzi a confermare) il credito; nel caso in cui appunto questa banca confermi il credito, aggiungendo cioè il suo impegno irrevocabile a quello della banca emittente, sempre alle condizioni di cui all'obbligazione irrevocabile della banca emittente (art. 10/b Rev. 83/4). L'impegno della banca confermante diviene irrevocabile dal momento in cui ne giunge comunicazione al beneficiario; la banca emittente da tale momento non può più influire, con revoche o modifiche, sul rapporto tra banca confermante e beneficiario. Peraltro se le istruzioni di confermare (così come quelle di emettere, avvisare o modificare) un credito non sono chiare, la banca corrispondente potrà dare al beneficiario un semplice avviso senza impegno, con riserva di confermare quando avrà ricevuto più chiare istruzioni. L'art. 14 della Revisione dell'83/4 prevede in aggiunta a quanto contenuto nell'art. 6 della precedente edizione delle «Norme» del 1974/5, che le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

Si ha invece credito non confermato o semplicemente *avvisato* quando la banca corrispondente assume il compito di portare semplicemente a conoscenza del beneficiario l'esistenza del credito documentario, senza assumere nei confronti di questo alcuna obbligazione. Essa pertanto non è tenuta a ritirare i documenti (3), né a pagare o negoziare o accettare tratte (cfr. art. 11/c Rev. 83/4). Peraltro la banca avvisante può essere anche incaricata di pagare la somma accreditata: in tal caso si avrà *credito domiciliato* per il quale la banca avvisante dovrà ritirare e valutare i documenti pattuiti, impegnando la banca emittente nei confronti del beneficiario, il quale avrà azione solo verso quest'ultima e non nei confronti della banca avvisante (4).

A proposito del credito semplicemente avvisato, la revisione dell'83/4 ha introdotto una norma, resa opportuna dalla prassi, in base alla quale pur non assumendo la banca avvisante alcun impegno, essa tuttavia è tenuta ad adottare «una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che av-

(1) Molle G. op. cit. p. 590.

(2) Balossini C.E. *Norme ed usi uniformi...*, cit., vol. II, p. 76.

(3) Molle G. op. cit. p. 596.

(4) Zahn J. op. cit. p. 69.

visa» (art. 8), peraltro secondo un normale criterio di diligenza che deve improntare qualsiasi rapporto giuridico.

2.3. *Standby letter of credit*

Conformemente ad una prassi già venutasi a creare utilizzando la definizione contenuta nella lettera b) delle « Disposizioni generali e definizioni » delle Norme del 74/5, che dava del credito documentario una accezione assai ampia ricomprendente implicitamente anche l'istituto in esame (1), la revisione dell'83/4 ha espressamente introdotto nel corpo normativo del credito documentario la *Standby letter of credit* che assolve ad uno scopo diverso da quello del credito documentario in senso proprio. Essa infatti mira a tenere indenne il beneficiario per il caso che un terzo non adempie alle obbligazioni derivanti dal contratto in questione, realizzando così una funzione di sicurezza inerente ad una garanzia bancaria: la banca emittente cioè si obbliga a subentrare per il caso di inadempimento di quest'ultimo.

Anche qui la prestazione della banca è connessa alla presentazione di documenti dai quali risulti l'inadempimento del terzo.

L'istituto trae origine dalla prassi bancaria nordamericana per la quale la funzione di garanzia non rientra normalmente nell'ambito delle correnti attività negoziali bancarie (2).

Peraltro, l'art. 1 delle Norme 83/4 precisa che esse sono applicabili alle lettere *Standby* solo per le disposizioni per le quali ciò sia possibile: secondo una prima analisi di Eberth (3), si applicherebbero alle *Standby letters* l'art. 4, per il quale nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi; l'art. 7 in quanto anche le *Standby letters* possono implicare un impegno revocabile o irrevocabile; gli art. 15 e 16, relativi alle responsabilità della banca nell'esaminare i documenti; gli art. 17 e segg. contenenti clausole di esonero di responsabilità per la banca; l'art. 23 relativo all'accettabilità di documenti diversi da quelli più usuali; l'art. 46 circa la data di scadenza del credito.

2.4. *Credito per pagamento*

Venendo ora all'esame tipologico secondo le modalità di utilizzazione del credito, il primo e più semplice disciplinato dalle «Norme» risulta il pagamento diretto del prezzo della compravendita (ovvero il pagamento relativo al negozio sottostante). Risulta questo essere il sistema più usato nell'Europa con-

(1) Eberth R. *La revisione delle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, I, 320, nella traduzione curata da Balossini C.E.; l'originale tedesco trovasi pubblicato in *Wertpapier-Mitteilungen*, 1984, supp. n. 4.

(2) Kozolchyk B. *The Emerging law of standby letters of credit and bank guarantees*, in «Arizona Law Review 24», 1982; Eberth R. *Derstandby letter of Credit in Rect der Vereinigten Staaten von Amerika*, in «Zvglrwiss», 80, 1981.

(3) Op. cit. p. 328.

tinente (1): esso avviene previo ritiro ed esame dei documenti previsti nel contratto. E' ammissibile anche un pagamento parziale con pagamento del saldo solo al momento dell'arrivo della merce all'ordinante.

2.5. *Credito per accettazione*

La banca, sempre previo ritiro ed esame dei documenti, appone la sua accettazione sulla tratta emessa, a certo tempo data, dal beneficiario, il quale potrà agevolmente realizzare così il suo credito. Risulterebbe questo il sistema più usato dalle banche americane (2). Con l'edizione delle «Norme» del 74/5 si è introdotta come detto la specificazione che la banca risponde, ove previsto nel credito, anche delle tratte emesse a carico dell'ordinante o di un terzo trassato, indicato espressamente (cfr. per le «Norme» del 1983/4 artt. 10/a III, b III).

2.6. *Credito per negoziazione*

Si tratta cioè dell'impegno della banca ad acquistare le tratte emesse dal beneficiario, sia sull'ordinante, sia su di un terzo, o a far sì che altra banca negozi detta tratta, impegnandosi ad intervenire per il pagamento se la negoziazione di detta seconda banca non sia stata effettuata. Rispetto alle «Norme» del 74/5, quelle dell'83/4 recano l'importante novità di aver escluso dalla negoziazione le tratte emesse sulla stessa banca emittente il credito (e su quella confermate), orientando così in questi casi l'utilizzazione del credito verso il sistema per pagamento ed accettazione e ciò nel tentativo di introdurre chiarezza nel sistema della negoziazione, in passato oggetto di diverse opinioni e di controversie.

Rimane peraltro, nella recente revisione, il principio della negoziazione *senza rivalsa* (*without recourse*) proprio del sistema statunitense, in base al quale il traente non è responsabile nei confronti della banca negoziatrice nel caso in cui la tratta non sia ritirata dal trattario.

2.7. *Credito per anticipazione*

I sistemi sin qui indicati di realizzazione del credito sono indicati nell'art. 11 lettere a e b, unitamente al pagamento differito del quale si dirà di seguito. Peraltro il Molle (3) segnala l'esistenza di una clausola, connessa al credito documentario, in base alla quale la banca emittente autorizza la banca confermate od avvisante a fare al beneficiario delle anticipazioni, anche parziali, sul credito apertogli prima della consegna dei documenti. Se questi risulteranno poi difformi da quanto pattuito, la banca ordinataria invierà la tratta alla banca ordinante (emittente) per il rimborso.

(1) Stoufflet J. *Le credit documentaire*, cit. p. 38.

(2) Kaser J. *Das Dokumentenakkreditiv in Rechtsprechung und Gesetzgebung der Vereinigten Staaten von Amerika*, in «Zeits F. ausländisches und internationales privatrech», 1959, 77.

(3) *La red clause nel credito documentario*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1956, I, 199; *I contratti bancari*, p. 598; a tali scritti si rinvia anche per le origini storiche delle clausole.

2.8. *Deferred-payment-credit*

Anche questo istituto, come la *Standby letter of credit*, è stato espressamente introdotto nel corpo normativo del credito documentario con la revisione 83/4, e trae origine da una prassi già instaurata che la Camera di Commercio Internazionale ha sentito la necessità di disciplinare. Trattasi di un pagamento differito, nel senso che il beneficiario non riceverà la prestazione dovuta dalla banca all'atto della presentazione ad essa dei documenti prescritti, bensì dopo un certo tempo prestabilito, decorrente o dalla presentazione dei documenti o dalla data di emissione dei documenti di trasporto.

Tale termine di pagamento deve tenersi ben distinto dal termine di validità del credito, che è quello entro il quale devono essere presentati i documenti per ottenere la controprestazione.

La funzione di tale sistema di utilizzazione del credito deve essere vista essenzialmente in termini economici, cioè per «procurare credito al compratore, ordinante del credito» (1).

Per tale motivo è da escludere secondo Eberth (2) che la funzione sia quella di consentire al compratore di esaminare la merce onde poter eventualmente bloccare il credito: infatti questa forma di pagamento rientra nel credito documentario proprio, talché vige il principio di autonomia tra il negozio bancario e quello sottostante. Ciò è dimostrato dalla collocazione delle norme che riguardano il pagamento differito: esse sono inserite all'interno degli artt. 10 e 11 che disciplinano le varie modalità di realizzazione del credito; in particolare, subito dopo la realizzazione per pagamento (contestuale) si tratta del pagamento differito (art. 10/a II; art. 10/b II art. 11/a).

A proposito del pagamento differito, così come già introdotto dalla prassi del commercio internazionale, deve riferirsi della posizione oscillante della nostra giurisprudenza. In un primo tempo infatti si è ritenuto che la clausola oltre alla funzione del finanziamento, assolvesse anche a quella del controllo delle merci (3). Successivamente sono intervenute decisioni di merito che più o meno chiaramente hanno escluso detta funzione di controllo, facendo perno sul principio di astrattezza ed autonomia del credito documentario (4). Un grave colpo a tale principio è stato però da ultimo inferto dalla Corte di Cassazione che nella sentenza del 10 giugno 1983 n. 3992 (5) ha, tra l'altro, sostenuto che il differimento di un credito documentario ha sicuramente la funzione di consentire all'acquirente-ordinante il controllo delle merci spedite e che tale differimento è un importante elemento probatorio della mancanza di autonomia ed astrattezza del credito documentario non confermato rispetto al rapporto sottostante. Su tale ultima questione peraltro si riferirà successivamente.

(1) Eberth E. *La revisione delle norme ...*, cit. p. 330.

(2) *La revisione delle norme...*, cit. p. 331.

(3) App. Milano 27 aprile 1976 in «Banca borsa e titoli di credito» 1976, II, 451; Trib. Milano 31 maggio 1979, ivi 1982, II, 106.

(4) Trib. Bologna 15 maggio 1981 con nota di Vaglignani M. *L'intervento del giudice nei crediti documentari e nelle garanzie bancarie internazionali*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1981, II, 170; App. Milano 31 marzo 1981 ivi, 1981, II, 433.

(5) In Foro It. 1984, I, 1056 con ampia nota critica di Mossa A. *Un effetto trompe l'oeil da eliminare — il credito documentario non confermato è un credito irrevocabile.*

3. Regole del contratto

Nel presente capitolo si esaminerà la disciplina specifica del credito documentario, così come stabilita nelle «Norme», omettendo ovviamente di trattare quelle disposizioni relative ad aspetti già esaminati in precedenza, nelle parti dedicate alla nozione ed alla tipologia del credito documentario.

L'analisi seguirà lo schema adottato nell'ultima revisione delle «Norme», entrate in vigore il 1° ottobre 1984 (1); si darà peraltro conto delle novità più rilevanti introdotte con detta revisione, rispetto alla disciplina del 1974/5, nonché della posizione assunta dalla nostra giurisprudenza sulle questioni che sono state portate al suo esame.

3.1. *Autonomia ed astrattezza*

Come si è già avuto occasione di accennare, l'operazione bancaria del credito documentario è assolutamente autonoma e indipendente rispetto al contratto sottostante tra ordinante e beneficiario. L'attuale art. 3 delle «Norme» infatti espressamente afferma che «i crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altri contratti sui quali possono fondarsi: tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito».

E' questa la caratteristica essenziale del credito documentario, dalla quale discendono importanti conseguenze in ordine alle eccezioni opponibili.

Si ritiene peraltro che questa caratteristica fissata nelle «Norme» fin dalle sue prime redazioni sia perfettamente in linea con l'unica disposizione che riguarda l'istituto in esame contenuta nel nostro codice civile. Infatti l'art. 1530 c.c. stabilisce, come già detto, che la banca che ha «confermato il credito» (cioè che si è impegnata irrevocabilmente) al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di «conferma» del credito. Pertanto, secondo una dottrina maggioritaria (2), la banca non può opporre vizi giuridici del rapporto sottostante: né la nullità, né la annullabilità o la rescindibilità del negozio, né tantomeno qual-

(1) Sulla nuova redazione del 1983/4 cfr. anche Boudinot, *La révision des règles et usances relatives aux crédits documentaires* in «Banque», 1983 pp. 609 ss., 997 ss.; Rowe, *Letters of credit: the ICC revises the rules* in «Int. Financial Law Review», 1983 (genn.), p. 17 ss.; Schmitthoff, *The New Uniform Customs for Letters of Credit* in «Journal of Business Law», 1983, p. 193 ss.; Eberth-Ellinger *The Revision of the Uniform Customs* in «International Banking Law», 2 (1984), p. 90 ss. Cenni sulla revisione danno pure Seah, *Updating Living Law: Some Reflections on the Forthcoming Revision of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, in «Current Problems of International Trade Financing, Singapore», 1983, p. 56 ss.; Wheble, *Developments Affecting Standby Credits and Documentary Credits: The Forthcoming Revision of the UCP*, ed ivi p. 75 s.; Mynt Soe, *The Law of Banking and Negotiable Instruments in Singapore and Malaysia*, Singapore, 1983, p. 443 ss.; Klenke, *Auslandsgeschäfte der Kreditinstitute*, Frankfurt a. Main, 1983, p. 117 ss.; Nielsen *Die Revision 1983 der Einheitlichen Richtlinien und Gebrauche für Dokumenten-Akkreditive (ERA)* in «ZfP», 1984, p. 230 ss.; Wheble, *UCP 1974-1983 Revisions Compared and Explained* (ICC pubbl. n. 410); Doll, *Dokumenten-Akkreditive: Richtlinien revidiert*, in «Die Bank», 1984, p. 431 ss.; Eberth, *The New Uniform Customs and Practice for Documentary Credits: a Legal Analysis*, in «International Banking Law», 3 (1984), p. 74 ss.; Kozolchyk *The 1983 UCP Revision, Trade Practices and Court Decisions: A Plea for a Closer Relationship*, in «Canadian Business Law Journal», 9 (1984), p. 214 ss.; Schinnerer, *Zur Neufassung der Einheitlichen Richtlinien und Gebrauche für Dokumenten-Akkreditive*, in «Osterr. Bank-Archiv», 1984, p. 231 ss..

(2) Rubino D. *La vendita su documenti nel nuovo codice civile* in «Moneta e Credito» 1950, 514; De Martini A. *Consegna documentale e pagamento a mezzo banca nella vendita su documenti* in «Banca borsa e titoli di credito» 1951, I, 314; Colagrosso E. *Le operazioni bancarie su documenti* Milano 1938; Stoufflet J. *Le credit documentaire* Paris 1957.

siasi causa di inadempimento di tale negozio. Una teoria minoritaria invece ritiene applicabile alla fattispecie del credito documentario anche l'art. 1528 II° comma c.c. con la conseguenza che non solo le eccezioni relative alla nullità, annullabilità o rescindibilità del contratto sottostante di compravendita siano opponibili da parte della banca, ma anche quelle relative allo stato e alla qualità delle merci, quando queste risultino in precedenza già dimostrate (1).

Il Molle (2) aderisce infine ad una opinione intermedia in base alla quale, ai sensi del II° comma dell'art. 1271 c.c. la banca può opporre solo la eventuale nullità del rapporto sottostante; ciò come conseguenza dell'inquadrabilità dell'istituto in esame nello schema della delegazione cumulativa passiva.

Si soggiunge poi come la banca non possa opporre al beneficiario eccezioni derivanti dal suo rapporto con l'ordinante, mentre sono opponibili eccezioni (ad esempio compensazioni) relative ad altri rapporti col beneficiario stesso.

D'altra parte, l'autonomia e l'astrattezza del credito documentario comporta che una volta assunto dalla banca l'impegno irrevocabile nei confronti del beneficiario, su tale rapporto non può influire nemmeno l'ordinante, ad es. revocando il credito per motivi afferenti al rapporto sottostante; ciò peraltro anche in virtù dell'art. 1723 II° comma c.c. il quale prevede che il mandato conferito anche nell'interesse di terzi (qui beneficiario), è irrevocabile a meno che non ricorra una giusta causa. Pertanto, una giusta causa relativa al rapporto di compravendita, ove ammissibile, sarà operante solo prima che la banca abbia comunicato al beneficiario il suo impegno irrevocabile.

Di particolare rilievo appare la posizione assunta sull'argomento dalla nostra giurisprudenza. Sui concetti di autonomia ed astrattezza esiste una uniformità di vedute in linea di principio (3), ma circa le eccezioni opponibili in relazione al contratto sottostante non risultano posizioni altrettanto chiare.

Alcuni giudici di merito (4) hanno ritenuto applicabile l'art. 1271 c.c. e quindi opponibili le eccezioni di nullità del sottostante rapporto di compravendita. La Corte di Cassazione (5) si è invece soffermata sulla nullità per violazione di norme valutarie del mandato conferito dall'ordinante alla banca per un credito documentario, travolto da detta nullità.

Infine resta da segnalare una decisione della Corte di Cassazione (6) che sembra, secondo quanto illustrato dai primi commenti, essere caduta in un equivoco «semantico»: sembrerebbe cioè aver confuso l'espressione «credito non confermato» contenuta nel contratto, che si riferiva evidentemente ad un

(1) Greco P. *Lezioni di diritto commerciale — i contratti*, Roma 1958.

(2) *I contratti bancari* cit. p. 703.

(3) App. Milano 31 marzo 1981 in «Banca borsa e titoli di credito» 1981, II, 433; Trib. Milano 31 maggio 1979, *ivi*, 1982, II, 106; App. Milano, 11 gennaio 1980, *ivi*, 1981, II, 438; Trib. Brescia 18 marzo 1973, *ivi*, 1973, II, 440; App. Brescia 24 marzo 1973, *ivi*, 1975, II, 60.

(4) App. Milano 27 aprile 1976 in «Banca borsa e titoli di credito» 1976, II, 451; App. Milano 31 marzo 1981, *cit.*.

(5) Sez. I° 8 luglio 1983 n. 4605 con nota di Castelli Avolio G. *L'incidenza della violazione valutaria sulla apertura all'estero di credito documentario* in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, II, 145.

(6) Sez. III 10 giugno 1983 n. 3992 in «Foro It.» 1984, I, 1056 con nota critica di Mossa A. *Un'effetto trompe l'oeil da eliminare...* *cit.*.

credito irrevocabile della banca emittente non confermato ma solo avvisato dalla banca corrispondente, con la «conferma» di cui all'art. 1530 c.c. che sta a significare la volontà irrevocabile della banca emittente. Secondo altri (1) la Cassazione avrebbe riferito l'irrevocabilità al mandato e non all'apertura di credito.

Comunque sia, partendo dal presupposto della revocabilità nella fattispecie del credito documentario — ci sembra — la Corte ha ritenuto ammissibile la revoca per giusta causa del mandato, avendo il venditore consegnato al compratore merce viziata, mancante di qualità promesse o essenziali ovvero aliud pro alio (stracci anziché merletti). La Corte ha così deciso, avendo peraltro nella motivazione condiviso l'opinione consolidata che «se il credito è confermato dalla banca nei confronti del beneficiario, il rapporto obbligatorio costituito fra la banca ed il beneficiario è astratto, cioè indipendente, rispetto al contratto di compravendita esistente tra l'ordinante ed il beneficiario».

Altra questione derivante dal principio di autonomia sopra illustrato riguarda i così detti *provvedimenti di blocco*. Sia la dottrina che la giurisprudenza infatti si sono posti, data l'ininfluenza di una eventuale revoca dell'ordinante sul credito documentario irrevocabile, il problema della tutela del compratore di fronte a situazioni limite quali ad es. la truffa ordita dal venditore ai suoi danni.

La dottrina (2), esclusa la possibilità di un sequestro giudiziario del credito del beneficiario su iniziativa dell'ordinante, perché una tale misura non può avere ad oggetto un credito del debitore sequestrato, e di un sequestro conservativo, «perché non è possibile la sua conversione in pignoramento non sapendosi che cosa l'ordinante potrebbe farsi assegnare, perché l'obbligo della banca verso il beneficiario, che è la fonte del diritto di quest'ultimo, è assunto in dipendenza di un mandato conferitole proprio dall'ordinante per pagare un suo debito» (3), ammette il ricorso al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nonché il sequestro speciale di cui all'art. 687 c.p.c. Quest'ultimo peraltro con qualche difficoltà: esso infatti è disposto dal giudice su somme (o cose) che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore, quando è controverso l'obbligo o il modo di pagamento e pertanto non mira ad ovviare ad un *periculum in mora*, quanto piuttosto a «trasformare la situazione giuridica attuale a beneficio del debitore» (4).

Una certa giurisprudenza ha pure escluso il sequestro giudiziario (5) e, dopo una prima pronuncia favorevole (6), anche il sequestro conservativo (7), sostanzialmente sulla base del principio dell'autonomia e dell'astrattezza del credito documentario rispetto al rapporto sottostante.

(1) Blasi P. *I crediti documentari* in «Giurisprudenza bancaria CE.DI.B.» 1982/83 p. 99.

(2) Molle G. *I contratti bancari* cit. p. 726 ss..

(3) Molle G. op. cit. p. 727; conformemente: Micheli G.A. *Misure cautelari ed esecutive aventi per oggetto crediti documentari* in «Banca borsa e titoli di credito» 1960, I, 167.

(4) Coniglio A. *Il sequestro giudiziario e conservativo* 1949, p. 44.

(5) Trib. Bolzano 31 marzo 1958, in «Banca borsa e titoli di credito» 1959, II, 238.

(6) Trib. Milano 5 settembre 1957, in «Banca borsa e titoli di credito» 1957, II, 608.

(7) App. Milano 13 aprile 1960 in «Banca borsa e titoli di credito» 1960, II, 397 e Cass. 8 agosto 1962 n. 2458, ivi, 1962, II, 481.

A favore dell'ammissibilità del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si è invece pronunciato il Tribunale di Bologna (1) ed il Pretore di Perugia (2).

Circa l'esperibilità dello speciale sequestro ex art. 687 c.p.c. si segnala una sentenza inedita del Tribunale di Ravenna del 20 maggio 1977, riferita da Paolo di Blasi sulla Rassegna di diritto e legislazione bancaria CE.DI.B. - giurisprudenza bancaria (1981-1982) voce crediti documentari, p. 108.

Peraltro si evidenzia, conclusivamente, come nella revisione 83/4 delle «Norme» sia stato più chiaramente esposto un principio già precedentemente esistente (art. 3/c Norme 74/5), relativo alla inderogabilità dell'impegno della banca: l'art. 10/d dispone testualmente che gli impegni relativi ad un credito irrevocabile «non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario».

3.2. Responsabilità della banca

La sezione C delle «Norme» (revisione 83/4), che contiene gli articoli dal 15 al 21, disciplina le responsabilità e gli oneri da essa delle banche inserite nell'operazione di un credito documentario già aperto. In particolare gli artt. 15 e 16 disciplinano la responsabilità, gli art. 17,18,19 e 20 gli oneri, l'art. 21 i rapporti con la banca pagante.

Il compito primario della banca è, una volta aperto il credito documentario, quello di «esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito» (art. 15). Trattasi di un controllo rigorosamente formale limitato alla conformità dei documenti presentati a quelli previsti nel contratto, né la banca è tenuta ad indagini ulteriori (3). Del resto anche il contenuto del mandato conferito alla banca esclude in via di principio che il mandatario possa discostarsi dalle istruzioni ricevute (4).

Il criterio della ragionevolezza («ragionevole cura») è stato introdotto espressamente a seguito di una chiara sentenza della Corte di Cassazione (5) che ha affermato la necessità di uno accertamento intelligente e non automatico delle corrispondenze formali.

Un criterio di valutazione della conformità, espressamente disciplinato dalle «Norme», è quello della concordanza tra i documenti (art. 15 II^a parte).

Secondo la dottrina (6) e la giurisprudenza (7), la verifica documentale deve essere compiuta sia sotto il profilo quantitativo (che siano tutti i docu-

(1) 15 maggio 1981, in «Banca borsa e titoli di credito» 1981, II, 170, cit.

(2) 21 dicembre 1982 in «Foro It.» 1983, I, 1777; cfr. anche Pretore Milano 1° ottobre 1980 in «Banca borsa e titoli di credito» 1982, II, 180 e Pretore di San Miniato, ivi, p. 181.

(3) App. Firenze 19 gennaio 1951 in «Banca borsa e titoli di credito» 1951, II, 166; App. Napoli 31 gennaio 1972 in «Dir. e giur.» 1972, 425; Cass. 8 febbraio 1947, in «Rep. Foro It.» 47, 82 n. 2; Cass. 12 aprile 1957 in «Banca borsa e titoli di credito» 1957, II, 332; Cass. 17 ottobre 1953, ivi, 1954, II, 139.

(4) Molle G. *I contratti...* cit. p. 682; sul principio del formalismo nel credito documentario cfr. Epstein-Boutoux *Reflexions sur le formalisme du credit documentaire* in «Banque» 1970, 465.

(5) 17 ottobre 1953, in «Banca borsa e titoli di credito» 1954, II, 139.

(6) Molle G. *I contratti bancari* cit. p. 686 e ss..

(7) Cass. 1° marzo 1973, n. 565, in «Foro Pad.» 1974, I, 338.

menti previsti) sia dal lato qualitativo. La banca cioè non deve effettuare alcuna valutazione sulla indispensabilità o rilevanza dei documenti richiesti (1).

Il principio ora esaminato trova una ulteriore esplicitazione nell'art. 16/a il quale appunto afferma che se una banca è stata autorizzata (o da altra banca emittente o dallo stesso ordinante) ad assumere un impegno irrevocabile di pagamento, che adempie contro presentazione di documenti conformi a quanto previsto nel contratto, essa avrà diritto ad essere rimborsata dalla parte che ha dato l'autorizzazione, la quale ritirerà anche i documenti presentati dal beneficiario.

La banca emittente, poi, che al ricevimento dei documenti ha qualche perplessità in ordine alla regolarità degli stessi, dovrà decidere se accettarli o rifiutarli esclusivamente sulla base del loro esame (art. 16/b) ed avrà comunque un ragionevole periodo di tempo per decidere. Circa tale lasso di tempo, riferisce Eberth (2) che in sede di ultima revisione erano state avanzate proposte al fine di precisare esattamente il tempo consentito alla banca per decidere (proposte che andavano da 36 ore a 30 giorni), ma che alla fine si decise di lasciare la precedente disposizione, che normalmente viene interpretata nel senso di concedere alla banca fino a 3 giorni.

Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne tempestivo avviso o alla banca che glieli ha rimessi o al beneficiario, tenendoli peraltro a disposizione del presentatore, pena la perdita del diritto di eccepire la non conformità dei documenti stessi (art. 16/d e 16/e). E' peraltro previsto (art. 16/f) che la banca che trasmette i documenti possa richiamare l'attenzione della banca emittente su qualche discordanza, avvertendo di aver comunque pagato il beneficiario con riserva di ulteriore esame della documentazione (3). Il testo della revisione 83/84 chiarisce espressamente che la banca emittente non è con ciò sollevata dai suoi obblighi come in precedenza previsti, e che la riserva riguarda esclusivamente «i rapporti tra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve».

Sin qui le norme che disciplinano l'esame dei documenti; seguono importanti disposizioni che prevedono le ipotesi di esclusione di responsabilità della banca.

Ribadisce in primo luogo il principio della regolarità formale dei documenti l'art.17, il quale esclude ogni responsabilità delle banche per «la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento» e «... per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate». Si è dubitato della legittimità di una tale condizione che escluderebbe anche il grado minimo di diligenza la cui omissione costituisce colpa grave e che sarebbe quindi nulla ex art. 1229 c.c. (4). Ed infatti la disposizione delle «Norme» deve coordinarsi col principio del codice civile, «con la conseguenza

(1) Non risulta aver applicato detto principio Trib. Napoli 23 maggio 1983 in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, II, 524, con nota critica di Balossini C.E. *Appunti su un credito irrevocabile e confermato*.

(2) *La revisione delle norme...* cit., p. 345.

(3) Ipotesi verificatesi nel caso deciso da Trib. Napoli 23 maggio 1983 cit..

(4) Trib. Firenze 14 gennaio 1950 in «Banca borsa e titoli di credito» 1950, II, 279.

che la banca andrà esente da responsabilità se le falsificazioni o alterazioni dei documenti che essa abbia accettato non risultino dall'esame formale dei documenti stessi, esame da farsi con la diligenza del buon banchiere (art. 1710 c.c.)» (1).

Del resto, una limitazione a tale esonero ampio di responsabilità è stata posta pure dalla Corte di Cassazione (2) che ha affermato, in relazione alla inderogabile necessità per le banche di rispettare la disciplina imperativa valutaria, l'obbligo di queste di accertarsi che l'operazione di credito documentario avvenga effettivamente per il pagamento di merce importata dall'estero e non per nascondere spostamenti di valuta vietati dalla legge.

L'art. 18 delle «Norme» prevede poi l'esclusione di responsabilità delle banche per ritardi o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, e per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici; l'art. 19 l'esclusione di responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore. L'art. 20 addossa all'ordinante ogni rischio derivante dal fatto che la banca, per eseguire le istruzioni dell'ordinante stesso, si sia avvalsa di servizi di altra banca; né la banca emittente assume responsabilità nel caso che le istruzioni trasmesse non vengano eseguite. L'ordinante assume infine (art. 20/c) ogni obbligo e responsabilità derivanti da leggi vigenti all'estero.

Come si è già visto, l'operazione di credito documentario implica normalmente la presenza di più banche, con la possibilità quindi che quella che ha materialmente pagato il beneficiario non sia la banca emittente e debba quindi ricevere il rimborso delle somme anticipate. Il rimborso, peraltro, alla banca pagante può anche avvenire non direttamente dalla banca emittente, ma da una terza banca estranea al rapporto di credito documentario: in questo caso la banca emittente ha l'obbligo di far pervenire alla banca rimborsante «tempestive idonee istruzioni od autorizzazioni ad onorare tali richieste di rimborso» (art. 21/a), le quali istruzioni non dovranno comunque subordinare il rimborso stesso alla dimostrazione da parte della banca pagante di aver rispettato i termini e le condizioni del credito. Infatti la banca rimborsante, estranea come detto ai rapporti relativi al credito documentario, non ha alcuna possibilità di verificare la correttezza del comportamento della banca pagante nell'operazione di credito documentario stesso.

D'altra parte permane l'obbligo della banca emittente nei confronti della banca pagante se la banca rimborsante non provvede al rimborso (art. 21/b).

L'art. 21 contiene infine una nuova disposizione che riguarda la responsabilità della banca emittente nei confronti della banca pagante per la perdita di interessi conseguente al ritardo nel rimborso (art. 21/c). Circa la misura degli interessi, osserva Eberth (3) che sono da tenere presenti le percentuali che valgono nella località del rimborso.

(1) Molle G. *I contratti bancari* cit. p. 695.

(2) Sez. 1 8 luglio 1983 n. 4605 in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, II, 145 cit.

(3) *La revisione delle norme...* cit. p. 347.

3.3. I documenti

Settore fondamentale di disciplina del credito documentario è quello relativo ai documenti necessari per ottenere il pagamento. Nella sezione D delle «Norme» dell'83/84 non trova spazio una elencazione pedissequa dei principali documenti propri di ogni spedizione (come avveniva nelle «Regole» di Vienna e di Lisbona); infatti l'attuale articolo 22/a — come del resto avveniva già a partire dalla revisione del 1962 — dispone che i vari documenti a fronte dei quali sorge il diritto del beneficiario al pagamento, devono essere indicati con precisione nelle istruzioni per l'emissione dei crediti, con la conseguenza che sarà l'ordinante ad assumersi la responsabilità di individuare i documenti necessari, esonerando la Banca da tali valutazioni.

La norma contenuta nell'articolo 22/b, integrata rispetto alla precedente (art. 14/b rev. 74-75) da ulteriori espressioni a titolo esemplificativo («indipendente» e «ufficiale»), dispone che non debbono essere usati termini generici per la designazione degli emittenti di un qualsiasi documento, non assumendo in sostanza la banca alcuna responsabilità conseguente a tali imprecisioni se i documenti stessi — che verranno quindi accettati — appariranno formalmente corrispondenti agli altri termini e condizioni del credito.

L'ultima parte dell'art. 22 (22/c) «presenta un adeguamento delle norme ed usi al progresso tecnico nel terreno della produzione dei documenti e rende visibile al tempo stesso il crescente influsso delle misure tendenti a facilitare il commercio» (1).

In linea di principio, cioè, è disposto che le banche accetteranno come originali documenti prodotti con sistemi di riproduzione ottica, con sistemi automatizzati o computerizzati o come risultato di tali sistemi, in copia carbone, se saranno contrassegnati come originali ovvero saranno autenticati, ove necessario. Tale ultima espressione non appare del tutto chiara, non sembrando forse necessaria una sottoscrizione a mano del documento che potrebbe essere sostituita da un timbro o altro segno simile.

Anche l'art. 23 contiene disposizioni nuove, rispetto a quelle, contenute nell'art. 33 delle «Norme» del 74/5 disciplinante la stessa materia: a proposito cioè della possibilità di richiedere documenti diversi da quelli di trasporto, di assicurazione e dalle fatture commerciali (esemplificati nel precedente art. 33 in: ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso, di qualità od analisi), la nuova norma dispone l'obbligo di prescrivere nel contratto da chi debbano essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. In caso contrario le banche accetteranno tali documenti così come presentati «a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella fattura commerciale».

L'ultima norma di carattere generale prevede, salvo disposizione contraria inserita nel contratto, l'ammissibilità di documenti che rechino una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione però che il documento

(1) Eberth *La revisione delle norme...* cit. p. 348.

stesso sia presentato nei termini indicati nel credito (art. 24). Trattasi di norma nuova introdotta per disciplinare casi di ritardo nell'apertura del credito dovuti alla mancanza di licenza di importazione o altro provvedimento amministrativo, nei quali peraltro l'esportatore, prevedendone l'imminente rilascio, predisponga i documenti necessari per l'operazione di credito documentario, al fine di affrettarne i tempi successivi. Si è reso necessario introdurre tale norma poiché detti documenti non erano sempre accettati ed avevano comportato anche una presa di posizione favorevole della Commissione bancaria della Camera di Commercio internazionale (sessione 14 marzo 1977).

Dettati i suddetti principi di carattere generale, le «Norme» proseguono nella disciplina contrattuale, regolando in primo luogo *i documenti di trasporto*. Infatti, pur avendo stabilito chiaramente l'obbligo dell'ordinante di indicare con precisione i documenti necessari per l'operazione, tuttavia le «Norme» disciplinano l'argomento, dando indicazioni sulla natura, il tenore, l'ammissibilità o meno dei principali documenti in uso, sempre in via integrativa o sostitutiva, qualora cioè il contratto di credito documentario non disponga diversamente.

Uno dei motivi principali della revisione dell'83/4 è stato quello di adeguare le norme alle evoluzioni tecniche del traffico internazionale di merci, caratterizzato attualmente da un elevato uso di trasporti in containers e combinati; da ciò una notevole incidenza delle novità introdotte dalle norme 83/4 nella disciplina dei documenti di trasporto. Infatti la sezione (D.1) dedicata ai documenti di trasporto risulta integralmente riscritta, anche se le norme contenute nei suoi articoli (dal 25 al 34) non sono tutte nuove.

Preliminarmente è da segnalare un cambiamento radicale nell'ordine sistematico: mentre le «Norme» del 74/5 ripartivano i documenti di trasporto in: documenti comprovanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico (artt. dal 15 al 18), polizze di carico marittime (artt. dal 19 al 22), documenti di trasporto combinato (art. 23) e altri documenti (artt. 24 e 25), la revisione dell'83/4 tende ad unificare la disciplina, prevedendo sostanzialmente tre gruppi di documenti: il primo costituito dalla polizza di carico marittima, il secondo dalla ricevuta postale e dal certificato di spedizione postale, il terzo costituito da qualsiasi altro documento di trasporto. Inoltre detta disciplina, contenuta in tre distinti articoli (art. 25 per il gruppo «residuale», art. 26 per la polizza marittima, art. 30 per ricevuta postale e certificato di spedizione postale) segue uno schema coincidente e parallelo per i due gruppi di maggiore importanza: polizza marittima di carico e gruppo residuale, riservando al secondo gruppo una breve disposizione. Lo schema degli artt. 25 e 26 è identico, contenendo al punto a) gli elementi che rendono senz'altro ricevibile un documento, al punto b) le caratteristiche che non si oppongono alla ricevibilità dei documenti, ed al punto c) i criteri che conducono al rifiuto degli stessi.

In genere *sono accettabili* quei documenti di trasporto: che siano apparentemente emessi da un vettore nominativamente determinato o da un suo agente; che consistano nel pieno giuoco degli originali, emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale; che siano conformi a tutte le altre prescrizioni del credito. Il documento generico è inoltre ammissibile se indica spedizione o presa in carico delle merci, o imbarco, mentre la polizza di carico

marittima è accettabile solo se risulti che le merci siano state caricate a bordo o spedite su una determinata nave (1).

I suddetti documenti di trasporto poi *non sono in genere respinti*: se rechino scritte quali «polizza di carico per trasporto combinato», «documento di trasporto combinato», «polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto», o scritte analoghe; se indichino qualcuna o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso da quello di trasporto stesso; indichino un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di scarico; si riferiscono a carichi quali quelli in *containers od on pallets* e simili. Inoltre un documento generico non viene rifiutato se contiene l'indicazione «*intended*» o simile in relazione alla nave od altri mezzi di trasporto e/o il porto di carico e/o quello di scarico. La clausola «*intended*», che sta a significare che il vettore si riserva la decisione circa la nave o altro mezzo di trasporto con cui sarà eseguita la spedizione, ovvero dove avrà luogo lo scarico o lo sbarco, non è invece ammissibile per le polizze di carico marittime (art. 26/c, III).

Infine le banche in genere *respingono* i documenti di trasporto: se indicano la soggezione ad un contratto di noleggio (*charter-party*) e che la nave di trasporto è sospinta solo da vele. Inoltre la polizza di carico marittima, oltre nell'ipotesi della clausola «*intended*», è da respingere se è emessa da uno spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Il documento emesso da spedizioniere è da respingere anche in caso di documento generico, a meno che non si tratti della FIATA (*Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio internazionale, trattandosi di polizza sviluppata dall'Associazione internazionale degli spedizionieri, in base alla quale «lo spedizioniere quale imprenditore in trasporto combinato assume il trasporto (stesso) e la responsabilità» (2).

Il rifiuto di documenti che facciano riferimento a contratti di noleggio si spiega, oltretutto per essere ciò in contraddizione con il principio della letteralità della polizza, anche e soprattutto perché le clausole così richiamate potrebbero contenere limitazioni di responsabilità opponibili al portatore della polizza e da lui non conosciute (3), o condizioni contrastanti o insufficienti, ad esempio in relazione alle spese della spedizione, o essere soggette ad un diverso regime legislativo.

Per quanto riguarda il terzo gruppo di documenti (ricevuta postale o certificato di spedizione postale), l'art. 30 dispone che le banche accetteranno detti documenti se essi appariranno timbrati o resi autentici e datati nel luogo dal quale le merci devono essere spedite.

Rilevante è anche la disciplina specifica del trasporto che implichi il trasbordo delle merci da un mezzo ad un altro di trasporto nell'ambito dello stesso trasferimento del materiale, poiché notevolmente aumentato risulta il traffico

(1) Per la differenza tra polizza di carico marittima e polizza «ricevuta per imbarco» si veda Molle G. op. cit. p. 604 e ss..

(2) Eberth *La revisione delle norme...* cit. p. 360.

(3) Chaveau M. *Connaissance émis sous l'empire d'une charte-par tie* in «Juris Class. Period.» 1956, I, 1314.

internazionale di merci che richieda tali operazioni. Ed infatti l'art. 29 (rev. 83/4) amplia di molto la precedente disciplina (art. 21 rev. 74-75).

Dopo aver delineato il concetto di trasbordo (29/a), la norma afferma i principi: a) della ammissibilità di documenti dai quali risulta il trasbordo delle merci, a condizione però che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto; b) della ammissibilità di tali documenti anche in presenza del divieto contenuto nel negozio di credito, se in esso è comunque previsto un trasporto combinato (che necessariamente implica un trasbordo); c) dell'accettabilità dei documenti in esame che attestino che le merci sono caricate in *containers* o su chiatte LASH e che saranno trasportate dal luogo di presa in carico a quello di destinazione finale sempre nello stesso *containers* o nella stessa chiatte LASH. I traffici LASH (*Lighter Aboard Ship*) consistono appunto nel caricamento delle merci in chiatte le quali, dopo la navigazione fluviale, giungono ai porti marittimi, dove vengono caricate tramite gru su nave e quindi scaricate al porto di destinazione. Questo sistema non comporta, a rigore, nessun trasbordo delle merci.

Infine, possono essere accettati documenti che indicano come luogo di ricevimento o destinazione finale *la container freight station* (aerea per svuotamento o riempimento contenitori) o *la container yard* (area per staccaggio contenitori), connesse al porto.

Si segnala infine, nell'ambito della disciplina dei documenti di trasporto, l'introduzione di una norma, resa necessaria da contrasti sorti nella prassi, la quale ammette espressamente documenti che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario (art. 33).

Esaurita la disciplina dei documenti di trasporto le «Norme» affrontano quella dei *documenti di assicurazione*; ma, contrariamente alla sezione precedente, la revisione delle norme dell'83/4 non ha introdotto novità sostanziali in questo campo.

I principi di maggior rilievo espressi in questa sezione (D. 2: artt. dal 35 al 40) sono i seguenti: a) i documenti di assicurazione devono essere emessi da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*) o da loro agenti, rimanendo esclusi quelli emessi da *brokers* (mediatori); b) la copertura assicurativa dovrà decorrere al più tardi, dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci; c) non devono essere usate espressioni generiche per la copertura assicurativa quali «rischi usuali» o «rischi abituali».

Le novità introdotte riguardano la misura minima della copertura assicurativa prima individuata nel valore CIF delle merci, oggi aumentata di un 10% rispetto al valore CIF (costo assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati a «punto di destinazione convenuto»), in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di assicurazione CIF o CIP (1); nonché le condizioni del credito che prescrivano l'assicurazione contro tutti i rischi, oggi ammissibili anche se il documento di assicurazione che contenga la clausola «tutti i rischi» rechi poi indicazioni

(1) Eismann-Melis *Inconterme ausgabe* 1980 Wien 1982.

circa l'esclusione di alcuni rischi. Secondo quanto riferisce Rolf Eberth (1), tale modifica è stata attuata in conseguenza delle nuove clausole dell'*Institute Cargo Clauses* introdotte dall'*Institute of London underwriters*.

Importante aspetto, data la natura «cartolare» dell'istituto in esame, è pure quello relativo alla disciplina di un documento tipico nel commercio, quale *la fattura*. Principi fondamentali in tema di fatture commerciali sono che esse devono essere emesse a nome dell'ordinante e che le banche hanno la facoltà discrezionale (una delle poche rimaste) di rifiutare quelle fatture emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. La novità introdotta con la revisione dell'83/4 consiste nel fatto che, una volta esercitato dalla banca autorizzata al pagamento tale potere discrezionale, la decisione sarà vincolante per tutte le altre banche (in genere banca emittente), sempre che detta banca non abbia effettuato un pagamento (accettato o negoziato) per un importo superiore a quello consentito dal credito (art. 41/b). E' infine essenziale che la descrizione delle merci nella fattura corrisponda esattamente a quella del contratto di credito documentario.

3.4. *Disposizioni diverse*

La sezione E delle «Norme» 83/4 reca la rubrica generica «disposizioni diverse» e riunisce appunto discipline disomogenee. Si darà conto succintamente solo delle norme più significative inserite in detta sezione.

La prima è relativa alla quantità della merce ed all'importo. Nell'art. 43 sono infatti stabiliti due principi di massima, valevoli — come sempre — quando il contratto di credito documentario non disponga diversamente: quando vengono usate espressioni generiche quali «intorno», «circa» o equivalenti riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario, lo scarto massimo consentito è del 10%; circa la quantità delle merci è generalmente ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto a quella indicata nel credito (precedentemente del 3%).

Di particolare rilievo sono poi, nell'ambito della Sezione E, le disposizioni che riguardano *i termini* procedurali del contratto.

In primo luogo è fissato il principio che tutti i negozi di credito documentario devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti da parte del beneficiario, al fine del pagamento (negoziazione o accettazione) (art. 46/a).

Se non è precisata la data di decorrenza di detto termine essa si intenderà quella di emissione del credito da parte della banca emittente (46/c).

Altro termine essenziale è quello di validità del documento di trasporto: è infatti stabilito che il negozio di credito documentario debba indicare entro quale periodo di tempo massimo, decorrente dalla data di emissione del documento di trasporto, esso debba essere presentato per il pagamento (accettazione o negoziazione); se ciò non è previsto le banche rifiuteranno documenti presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del documento stesso (art. 47/a).

(1) *La revisione delle norme...*, cit. p. 351.

Termini di tolleranza sono pure previsti circa la data di spedizione della merce: se sono usati termini generici quali «immediatamente», «il più presto possibile», s'intenderà che la spedizione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del credito; se vengono invece usate espressioni del tipo «intorno al» riferite alla data di spedizione, sarà ammessa una tolleranza di 5 giorni, antecedenti e successivi alla data indicata (art. 50).

3.5. *Trasferimento*

Le norme stabiliscono il principio che, in genere, il credito documentario non è trasferibile, a meno che ciò sia espressamente indicato dalla banca emittente.

Si considera trasferibile, secondo le «Norme», quel credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento (negoziante o accettante) «di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti secondi beneficiari» (art. 54/a). Per tale ulteriore operazione di trasferimento la banca ha diritto a delle competenze aggiuntive che sono in genere a carico del primo beneficiario (54/d). Importante altresì il principio che il credito documentario può essere trasferito una sola volta e che possono essere apportate nel trasferimento modifiche solo: all'importo del credito, ai prezzi unitari, al periodo di validità e alla copertura assicurativa; ovviamente le modifiche potranno comportare solo riduzione degli importi o abbreviazioni dei termini, in maniera cioè da non incidere nell'interesse dell'ordinante; solo la copertura assicurativa potrà essere modificata in aumento (54/e).

Appare peraltro opportuno spendere qualche parola sul problema della natura giuridica di tale operazione, poiché le opinioni risultano discordanti.

La nostra giurisprudenza (1), infatti, ritiene che il negozio si risolverebbe in una cessione di credito, con l'effetto che il primo beneficiario verrebbe estraniato da ogni rapporto con la banca e sostituito con il secondo beneficiario. Contrario a tale posizione è Molle, il quale aderisce alla dottrina dominante in campo internazionale (2) secondo la quale «col trasferimento del credito si ha l'apertura di un secondo credito che si collega col primo con funzione di negozio di adempimento creandosi nuovi rapporti che vengono ad inserirsi nell'operazione» (3). Il primo beneficiario quindi rispetto alla banca assumerà la figura di mandante per l'apertura del secondo credito, il cui contenuto sarà quello del primo credito, salve le modifiche ammissibili ed effettuate. Né si può ammettere l'estraneazione del primo beneficiario al quale rimane l'obbligo di presentare i documenti prescritti.

Il rapporto tra primo beneficiario, che in genere in questi casi è un intermediario il quale vende allo scoperto merci che acquista da uno o più fornitori, ed il secondo beneficiario, che appunto è il fornitore al quale viene trasferito il cre-

(1) Cass. 22 luglio 1953 in «Banca borsa e titoli di credito» 1954, II, 11; Cass. 24 settembre 1960, ivi, 1962, II, 161.

(2) Tra gli altri Zahn op. cit., p. 79, Stoufflet op. cit. p. 75; Balossini op. cit. vol. II, p. 43.

(3) Molle G. *I contatti bancari* cit. p. 737.

dito (normalmente in parte, detratta cioè la provvigione per l'intermediazione) per il pagamento della merce, si configurerebbe come una delegazione (1).

Da tenere ben distinta dall'operazione di trasferimento è quella che le «Norme» dell'83/84 qualificano all'art. 55 *cessione del ricavo* (del credito documentario), disciplinando una fattispecie già invalsa nella prassi. Infatti, a prescindere dalla trasferibilità o meno del credito documentario, il beneficiario, se le disposizioni di legge applicabili glielo consentono, potrà ben cedere il ricavo derivante dal credito documentario. Come è stato però osservato (2) in questi casi siamo al di fuori del negozio di credito documentario perché la banca esaurisce, per detto negozio, i suoi compiti con l'accettazione dei documenti anche se poi pagherà il prezzo ad una terza persona indicata dal beneficiario. E' questa ipotesi analoga a quella in cui, se il credito è realizzabile mediante tratta, il beneficiario gira la tratta accettata dalla banca a terzi.

(1) Micheli G.A. *Trasferimento del credito documentario* in «Banca borsa e titoli di credito» 1953, II, 39.

(2) Eberth R. op. cit. p. 355; Fernandez-Novoa Rodriguez *Creditos documentarios transferables y subsidiarios* in Rev. de Derecho Mercantil 1960, 80.

4. Qualificazione giuridica dell'Istituto

Di particolare interesse ai fini di uno studio teorico-sistematico del contratto in generale, appare l'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina, che ha poi profondamente influenzato le posizioni giurisprudenziali, in ordine alla natura giuridica del credito documentario.

Pur non avendo una rilevanza diretta per la soluzione dei vari problemi, si darà pertanto conto rapidamente anche dell'evoluzione storica del pensiero giuridico sviluppatosi sull'argomento, riferendo su opinioni che ormai possono ritenersi superate, ma che sono utili per una più esatta comprensione delle posizioni da ultimo raggiunte.

4.1. Evoluzione storica

Tra le prime opinioni espresse in materia v'è quella che ha visto nel credito documentario una *apertura di credito* (1). Secondo tale teoria il credito documentario sarebbe una forma speciale di apertura di credito a *favore dell'ordinante*, utilizzata dal beneficiario. Peraltro qui, come è stato giustamente notato (2), si è fatta confusione tra la causa del negozio e la modalità di formazione della provvista, nel senso che uno dei rapporti possibili in base al quale la banca si determina di operare un credito documentario a richiesta di un suo cliente, può ben essere una precedente apertura di credito in suo favore. Ma la banca può aprire un credito documentario anche pretendendo il preventivo versamento nelle sue casse della somma corrispondente a copertura dell'operazione. Né può considerarsi apertura di credito *a favore del beneficiante*, come pure è stato sostenuto (3), poiché la banca interviene per adempiere ad una obbligazione del suo cliente, non per far credito al beneficiario. Inoltre l'obbligo di restituzione delle somme accreditate non sorge in capo al beneficiario, che ha ricevuto ciò che gli spettava in base al rapporto sottostante, bensì in capo all'ordinante.

Venne successivamente avanzata altra teoria, in base alla quale si riteneva il credito documentario una *delegazione novativa attiva*, per la sostituzione di un nuovo creditore, e cioè il venditore al posto del compratore nella posizione verso la banca; ovvero una delegazione novativa *passiva*, perché la banca si sostituirebbe al compratore nella sua obbligazione verso il venditore. Già Asquini (4) nel riferire su tale teoria, osservava come essa non fosse sostenibile poiché l'operazione (allora denominata «pagamenti mediante rimborsi di banca») non era rivolta a creare nuove obbligazioni tra banca, venditore e compratore.

Fa pure parte della storia, ormai superata, del pensiero giuridico la teoria che vedeva nel credito documentario sostanzialmente un *contratto a favore di terzo* (5): infatti non sorge un diritto immediato e diretto del beneficiario verso

(1) Quarantotti C. *L'apertura di credito documentario* in «Riv. dir. comm.» 1920, I, 443; Salandra V. *Apertura di credito utilizzabile da terzi* in Riv. dir. comm. 1926, I, 324.

(2) Balossini C.E. *Il credito documentario nelle teorie prevalenti e nell'ultima revisione delle norme ed usi uniformi* in «Le operazioni bancarie» vol. II p. 985.

(3) Ferri G. *Apertura di credito*, in «Enc. del diritto», II, p. 603.

(4) *Scritti giuridici* vol. I p. 201, Padova 1936.

(5) Bolaffio L. *Nota* in «Mon. Trib.» 1920, 345; Padiglioni M. *La natura giuridica della lettera di credito confermata* in «Riv. dir. comm.» 1920, II, 550.

la banca con il rapporto di mandato tra l'ordinante e la banca emittente la quale, sino a quando non sia irrevocabilmente obbligata personalmente, è libera di recedere secondo l'eventuale volere dell'ordinante.

Altra posizione emersa in particolare nella giurisprudenza degli anni venti (1) è quella che qualificava l'intero contratto come *mandato senza rappresentanza*; essa non può essere accolta in quanto adatta a spiegare una sola fase del credito documentario, cioè quella del rapporto tra ordinante e banca, e non il sorgere del diritto del beneficiario nei confronti della banca impegnatasi irrevocabilmente.

Teoria già criticata in origine da chi per primo l'ebbe a riferire (2) e derivante da pronunzie giurisprudenziali straniere (3) è quella della *fideiussione*; non apparve accettabile in quanto la banca si obbliga di fronte al venditore non sussidiariamente al compratore ma in linea principale ed autonomamente.

Infine, tra le opinioni che possono ritenersi ormai superate, è da ricordare quella che vedeva nel credito documentario una *espromissione*. Il Balossini (4) nota come la conferma del credito documentario possa, se considerata a se stante, inquadarsi nell'istituto legislativo della espromissione (1272 c.c.) in quanto effettivamente il terzo (qui banca confermante) non può opporre al creditore (beneficiario) le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario (banca emittente), mentre può opporre al creditore (beneficiario) le eccezioni che a costui avrebbe potuto opporre il debitore originario (banca emittente). Tale posizione incontra però l'obiezione che Molle (5) ha rivolto a tutte le su esposte teorie: «esse presentano l'inconveniente o di essere unilaterali perché non tengono conto della necessità che la qualificazione comprenda tutti i rapporti che si costituiscono fra soggetti che intervengono nell'operazione (come nel caso dell'espromissione n.d.r.); o di non distaccarsi dal sottostante rapporto di compravendita, al quale la banca è estranea» (come nel caso ad esempio della fidejussione).

Esaurito il rapido esame storico, si passerà ora ad illustrare le teorie attuali.

4.2. *Negozi plurilaterale tipico di diritto consuetudinario*

Trattasi della teoria di Balossini (6) il quale, esclusa dopo analitico esame la configurabilità del credito documentario come una delle figure giuridiche già note al diritto privato, trae la conclusione che l'istituto in esame non ha la sua fonte di disciplina primaria nel diritto positivo bensì nel diritto consuetudinario, e che evidentemente è un negozio plurilaterale coinvolgendo quanto meno tre soggetti (ordinante, banca emittente e beneficiario), che la sua tipicità si ri-

(1) Cass. 16 giugno 1925 in Riv. dir. comm. 1926, II, 4; 12 settembre 1925, ivi, 1926, II, 94; 5 maggio 1926, ivi, 1926, II, 335.

(2) Donadio G. *Gli accreditamenti bancari*, Milano 1938 p. 142.

(3) Trib. Comm. di Le Havre 14 novembre 1921, in Dalloz, 1923, II, 137; Cour Aix 4 febbraio 1924.

(4) *Il credito documentario nelle teorie prevalenti ...*, cit. p. 989.

(5) *I contratti bancari* cit. p. 655.

(6) *Norme ed usi Uniformi relativi ai crediti documentari* cit.

scontra nella contestualità dello scambio del pagamento del prezzo (oppure dell'accettazione o della negoziazione della tratta) con i documenti prestabiliti.

Tale teoria è criticata da Molle (1) il quale sostiene che essa «finisce per sfuggire al problema».

4.3. *Delegazione cumulativa passiva*

E' questa la teoria che appare prevalente in dottrina (2): si ha infatti assegnazione al creditore (venditore) di un debitore (banca) senza che l'originario debitore (compratore) sia liberato, con l'onere per il creditore di non potersi rivolgere al debitore se prima non ha richiesto al nuovo debitore l'adempimento. Tale teoria è criticata dal Balossini (3), il quale individua, quali elementi divergenti tra struttura del credito documentario e schema della delegazione, il carattere sussidiario dell'obbligazione del compratore, estraneo all'istituto in esame, nonché l'onere del creditore (beneficiario) di rivolgersi al delegato (banca) *prima* che all'originario debitore (ordinante) in quanto i due rapporti banca-beneficiario e compratore-venditore sono assolutamente indipendenti nel credito documentario; inoltre, sempre secondo Balossini, la mancanza di una causa unitaria nella delegazione che invece sussiste nel credito documentario, nonché la rilevanza, nella delegazione (art. 1271 II° comma c.c.), della nullità del rapporto tra delegante e delegatario, che non si avrebbe invece nell'istituto in esame (nullità del rapporto tra compratore e venditore), determinano differenze sostanziali fra i due istituti (4).

Del resto, anche Molle critica parzialmente tale teoria, in primo luogo perché lo schema della delegazione non potrebbe comprendere il credito revocabile in quanto in esso la banca non assume alcun obbligo verso il beneficiario, limitandosi ad eseguire un ordine di pagamento, ed inoltre perché «alla concezione unitaria della delegazione osta ... la mancanza di una causa unica che imprima all'operazione il suggello unitario e ne regga le singole parti» (5). Pertanto egli afferma che la teoria della delegazione cumulativa passiva è accettabile solo ove si ammetta l'indipendenza dei rapporti che si costituiscono fra ordinante, banca e beneficiario.

Proseguendo quindi l'indagine all'interno della teoria della delegazione cumulativa passiva, appare utile osservare come secondo la teoria della doppia autorizzazione elaborata dalla dottrina per la delegazione (6), il rapporto tra delegante e delegato è di autorizzazione, nel senso che il delegato troverebbe così modo di liberarsi del suo debito nei confronti del delegante.

(1) *I contratti bancari*, cit. p. 657.

(2) Asquini A. *Scritti giuridici*, Padova 1936; Fiorentino A. *Le operazioni bancarie*, Napoli 1952; Micheli G.A. *Problemi attuali del credito documentario*, in «Banca borsa e titoli di credito» 1958, I, 338.

(3) *Il credito documentario nelle teorie prevalenti*, cit. p. 987.

(4) Si è peraltro visto in precedenza come l'opinione che ormai può dirsi prevalente, in ordine alle eccezioni relative al negozio sottostante opponibili nell'ambito del credito documentario, ammette la rilevanza della nullità del contratto di compravendita ai fini di una eventuale revoca del credito documentario.

(5) Molle G. *I contratti bancari*, cit. p. 659.

(6) Bigiavi W. *La delegazione*, Padova 1940.

Ma non è questa la causa sottostante al rapporto tra ordinante e banca, talché seguendo la dottrina in materia di delegazioni bancarie (1) deve ammettersi la configurabilità di tale rapporto come mandato a fianco del quale sussiste altro rapporto di provvista che potrà essere di apertura di credito, di mutuo, di deposito di denaro, sulla base del quale la banca può adempiere al mandato ricevuto dal cliente in materia di credito documentario (2).

Tali ragionamenti conducono Molle a ritenere schema valido ad inquadrare il credito documentario quello appunto elaborato per la delegazione bancaria (3) di procedimento di diritto privato, implicante una sequenza organizzata di più negozi che, cronologicamente separati, si integrano in ordine al medesimo scopo.

4.4. Posizione della giurisprudenza

La nostra giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, degli anni '80 ha accolto, si può dire unanimemente — tranne qualche variazione non determinante — i risultati di quella dottrina che ha visto ben adattarsi al credito documentario lo schema della delegazione, ed in particolare la figura della delegazione cumulativa passiva (4).

Pur infatti senza addentrarsi nella polemica sulla natura giuridica dell'istituto, sia il Tribunale di Milano (5) che il Tribunale di Napoli (6) e soprattutto la Corte di Cassazione (7) hanno ritenuto appunto che « il complesso rapporto ove lo si osservi nella sua unità funzionale, ricalca lo schema della delegazione » ed « ... il rapporto che lega i tre soggetti è una delegazione cumulativa passiva ».

Una discordanza, che deve ritenersi esclusivamente terminologica in quanto non è stato affrontato il problema de quo, si riscontra in altra decisione — peraltro assai criticata per profili diversi come si è in precedenza visto — della Corte di Cassazione (8), nella quale si parla esclusivamente di « mandato di apertura di credito documentario ». Peraltro è da osservare che la giurisprudenza pur aderendo alla teoria della delegazione cumulativa passiva, ha ritenuto — conformemente alla dottrina, come si è visto — che il particolare rapporto tra venditore-ordinante e banca emittente è di mandato senza rappresentanza (9).

(1) Santini G. *Il bancogiro*, Bologna 1948; Martorano F. *Il conto corrente bancario*, in «Enc. del Diritto» Vol. IX.

(2) Ferrara F. *Questioni in tema di crediti documentari*, in «Riv Bancaria» 1952.

(3) Graco *Delegazione e obbligazione nel diritto civile italiano*, Napoli 1926.

(4) Peraltro consta una pronuncia della Corte di Cassazione Sez. I^a del 1964, la N. 1432 del 9 giugno, che aveva individuato nel credito documentario un complesso negoziale che, pur manifestando un'incontestabile unità sostanziale, determinata dall'unità di origine di causa e di oggetto, consta di successivi distinti rapporti, tra i quali quello tra ordinante e banca è di mandato.

(5) 31 maggio 1979, in «Banca borsa e titoli di credito» 1982, II, 106.

(6) 23 maggio 1983, in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, II, 524.

(7) Sez. I 8 luglio 1983 n. 4605, in «Banca borsa e titoli di credito» 1985, II, 145.

(8) Sez. III 10 giugno 1983 n. 3992 in «Foro It.» 1984, I, 1056.

(9) Cfr. inoltre App. Milano 31 marzo 1981 in «Banca borsa e titoli di credito» 1981, II, 433, che conferma Trib. Milano 3 maggio 1979 cit.: App. Milano 11 gennaio 1980 in «Banca borsa e titoli di credito» 1981, II, 438.

Alla luce delle posizioni raggiunte sostanzialmente dalla elaborazione dottrinale, non avendo la giurisprudenza approfondito una sua particolare opinione, appare chiaramente come, da una posizione iniziale di chiusura della dottrina dominante, rappresentata dal Molle, nei confronti della teoria di Balossini, si sia successivamente passati ad esprimere opinioni non molto distanti da essa: infatti la qualificazione dell'istituto in esame come procedimento di diritto privato, implicante una sequenza organizzata di più negozi, ammette implicitamente l'impossibilità di inquadrare il credito documentario in uno dei contratti tipici del nostro ordinamento, aderendo così al presupposto dal quale parte Balossini. Che poi trattasi di negozio plurilaterale e che la sua tipicità consista nello scambio di documenti col prezzo relativo al negozio sottostante, appare pure difficilmente contestabile.

Unica, peraltro non secondaria, differenza che sembra permanere tra le due diverse teorie è quella relativa alla fonte di disciplina, individuata da Balossini, al di fuori dell'ordinamento nazionale, nella consuetudine di rapporti internazionali. A questo proposito può essere utile ricordare come il nostro ordinamento giuridico conosca la figura del contratto misto, particolare specie del contratto innominato, consistente nella combinazione di schemi legali diversi operata dall'autonomia privata, ma che può a volte costituire il presupposto di un nuovo tipo di contratto nominato (1). Come è stato chiaramente osservato (2) infatti, esso si caratterizza perché nella organica composizione unitaria si ritrovano gli elementi di vari contratti nominati; e pertanto ciascuno degli elementi che lo compongono rientrerebbe, isolatamente considerato, nel contenuto di un distinto tipo negoziale. «Il negozio è unico quando è configurato in modo che sia giuridicamente ed economicamente impossibile raggiungere lo scopo perseguito dai contraenti senza il collegamento inscindibile dei vari elementi considerati nell'accordo».

Peraltro giustamente è stato osservato (3) come spesso sia inutile la ricerca del tipo o dei tipi legali che compongono il negozio misto ai fini dell'applicazione delle relative discipline, poiché sovente sono le parti che elaborano in dettaglio le norme regolatrici del contratto innominato; «e poi non è da escludere che la disciplina di questi contratti divenga, col tempo, materia di usi giuridici».

Potrebbe quindi essere questo il caso del credito documentario, nel quale si possono individuare varie figure tipiche di obbligazione, tra le quali senz'altro il mandato, ma che comunque trova una sua compiuta disciplina come contratto innominato elaborata nell'ambito dell'autonomia privata, seppure di livello internazionale.

4.5. *Cenni comparativi*

Per completezza di trattazione si forniscono qui di seguito brevi cenni sul dibattito internazionale in tema di natura giuridica del credito documentario, suddividendo l'argomento sulla base della tradizionale distinzione tra *civil law* e

(1) Così Rescigno P. *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli 1984 p. 302.

(2) Trabucchi A. *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1986 p. 645.

(3) Messineo F. *Manuale di diritto civile e commerciale*, v. III p. 590.

common law, precisandosi che nell'ambito dei diritti del continente europeo rientrano anche gli ordinamenti latino-americani che non seguono il sistema di *common law*.

Le teorie di *civil law* sulla natura giuridica del credito documentario e la inquadrabilità in istituti propri di tali ordinamenti giuridici seguono l'iter già in precedenza delineato, essendosi l'elaborazione italiana in materia ampiamente avvalsa di analoghi studi sia francesi che tedeschi che spagnoli.

Si dirà brevemente quindi come la teoria del mandato senza rappresentanza sia stata ampiamente criticata da Eisemann (1), quella della fideiussione da Wattiez (2) e come sostanzialmente lo sforzo dottrinale si sia inizialmente incentrato sulla inquadrabilità dell'istituto in esame nella delegazione.

Infatti la dottrina francese (3) mise, come quella italiana (Asquini), in luce l'analogia tra credito irrevocabile e delegazione imperfetta, e tale teoria risultò dominante sino alla serrata critica portata ad essa da Stoufflet (4). E così anche nella dottrina spagnola l'originaria costruzione dell'istituto come delegazione ad opera di Garrigues J. (5) è stata sottoposta a critica da Lanza Izaguirre (6).

In Germania sembra invece prevalere la configurazione del credito documentario come contratto di gestione d'affari, ai sensi dell'art. 675 del B.G.B. anche se pure in questa nazione non mancano posizioni diversificate. Ed infatti, sempre per la dottrina tedesca, si segnala la teoria, pure ampiamente seguita, della *freie Anweisung* (libera assegnazione) ossia una mera autorizzazione a pagare, che, attraverso una dichiarazione di accollo da parte della banca, diviene un'obbligazione di pagare. Teoria che si inquadrebbe, *lato sensu*, nella figura della delegazione.

Alla più o meno prevalente teoria della delegazione si contrappone, nell'Europa continentale, l'idea che il credito documentario sia un istituto *sui generis* non inquadrabile in alcuno degli istituti giuridici preesistenti. E' questa, come si è visto, la posizione di Balossini che risulta seguita oltre che dal già citato Wattiez, da Carvalho de Mendoca (7), da Eisemann (8), da Enscarra (9) e da Schinnerer E. (10).

Quest'ultimo, in particolare, dopo aver criticato la teoria della *Anweisung*, afferma che «il rapporto giuridico banca-ordinante-beneficiario in vista della speciale connessione di funzione di sicurezza e funzione solutoria nel credito documentario adempie ad un compito economico di tipo speciale e con ciò ha raggiunto una tale indipendenza rispetto alle forme contrattuali accolte, che in esso dobbiamo ravvisare un rapporto giuridico di tipo speciale, non regolato dalla legge».

(1) *Le credit documentaire dans le droit et dans la pratique*, Bordeaux 1963.

(2) *Le cautionnement bancaire*, Paris 1964.

(3) Hamel J. *Banques et operations de banque*, Paris 1933.

(4) Op. cit. p. 377 e ss.

(5) *Contratos bancarios*, Madrid 1958.

(6) *El credito*.

(7) *Tratado*, vol. 6 lib. IV p. 241.

(8) *Le credit...*, p. 37.

(9) *Principes*, t. IV p. 532.

(10) *Bankvertrage*, Wien 1961 p. 125.

Come osserva Molle (1), dalle teorie dell'area giuridica europeo-continentale (e dell'America latina), si distaccano quelle del diritto *anglo-americano*, nell'ambito delle quali il problema è aggravato dalla presenza dell'istituto della «*consideration*».

Come noto la *consideration* è un requisito di esistenza del contratto che potrebbe avvicinarsi — peraltro non coincidendo con essa — alla causa del negozio nei diritti di *civil law*; indica un elemento che vale a dare un contenuto di onerosità e quindi di validità al contratto, prescindendo da esigenze di proporzionalità tra prestazione e controprestazione.

Orbene, «nella *common law* una promessa è sanzionata (*enforceable*) soltanto in quanto rivesta la forma dell'*act under seal* o vi sia una *consideration*, cioè, in quest'ultimo caso in quanto rientri in un negozio di scambio» (2).

Act under seal o *under deed* è un atto solenne o formale, per la validità del quale non è necessaria la *consideration*, che invece è requisito essenziale per i contratti non formali; peraltro il *contract under seal* non è un contratto vero e proprio nel senso che è privo dell'elemento del *bargain*, cioè dello scambio.

Ciò premesso, appare chiaro il problema della validità del credito irrevocabile come promessa unilaterale vincolante nei confronti del beneficiario laddove, mancando l'accettazione del beneficiario stesso, verrebbe a mancare la *consideration* non trattandosi qui di *act under seal*. Per superare tale problema e conferire carattere obbligatorio alla promessa della banca e non considerarla semplicemente un *gentleman's agreement*, si sono sviluppate varie teorie: quella della offerta e accettazione (*offer and acceptance*) per cui l'emissione della lettera di credito è un'offerta al beneficiario che egli accetta con la presentazione dei documenti; la teoria della garanzia (*guarantee theory*) per cui la banca si renderebbe garante del pagamento del prezzo al venditore, ammettendo implicitamente, con la lettera di credito, di essere in possesso della somma relativa; la teoria dell'offerta del venditore (*seller's offer theory*) secondo la quale l'obbligazione della banca di pagare la lettera di credito ha come corrispettivo l'obbligazione del venditore di trasferire i documenti alla banca stessa invece che al compratore; la teoria del mandato (*agency theory*) per cui nel contratto di vendita sarebbe implicita l'autorizzazione data dal venditore al compratore perché il pagamento del prezzo avvenga a mezzo banca: il compratore agirebbe quindi come mandatario del venditore e la *consideration* sarebbe qui la promessa del venditore stesso di dare alla banca il possesso dei documenti rappresentativi della merce (3).

Secondo quanto riferisce Gorla (4) una corrente di pensiero inglese avrebbe tentato di superare la mancanza di *consideration* nelle promesse unilaterali affermando che essa è giuridicamente vincolante se il promittente intese che essa lo fosse e che il promissario agisse sulla base della promessa stessa, ed inoltre se il promissario ha in fatto agito su tale base.

(1) *I contratti bancari*, cit. p. 654 nota 7.

(2) Gorla G. *Il contratto*, Milano 1954, vol. I, p. 347.

(3) Per una più ampia esposizione di tali teorie cfr. Barrera Graf *El credito documentado de reembolso en Derecho comparado*, in «Riv. de la Facultad de derecho de Mexico» 1952.

(4) *Il contratto*, cit. p. 359.

Senza potersi ulteriormente addentrare in tale polemica sembrerebbe condivisibile l'opinione del Balossini (1), che il sistema appare comunque imperfetto anche se, dall'esame della giurisprudenza, risulta che « qualsiasi argomento sottoposto ad una Corte inglese che non ci sia obbligazione legale tra la banca ed il venditore riceverebbe scarsa accoglienza » (2).

Il problema negli Stati Uniti trova una soddisfacente soluzione nell'*Uniform Commercial Code* che riconosce al credito documentario valore di promessa irrevocabile giuridicamente vincolante, anche a prescindere dall'esistenza della *consideration*. Anche le Corti statunitensi quindi risulta che prescindano dal requisito della *consideration*, o ne ravvisano l'esistenza in atti del beneficiario, e ciò senza tener conto della normale riluttanza delle banche a contestare, per buone ragioni d'affari, l'intrinseca validità della loro promessa con la conseguente rarità e scarsa influenza delle decisioni sul punto (3).

(1) *Norme ed usi uniformi*, cit. vol. I p. 157.

(2) Davis A.G. *The law relating to commercial letters of credit*, London 1976.

(3) Kozolchik B. *Letter of credit*, cit. p. 459/460.

Allegato

NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AL CREDITO DOCUMENTARO
(raccolti dalla Camera di Commercio Internazionale - Revisione 1983-1984) (*)

(*) L'Autore ringrazia la Camera di Commercio Internazionale per aver consentito la riproduzione in allegato al presente scritto del testo ufficiale delle «Norme» in lingua inglese; la traduzione in italiano è quella curata dall'ABI.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI (Revisione 1983-1984) (*)

A. General provisions and definitions

Article 1

These articles apply to all documentary credits, including, to the extent to which they may be applicable, standby letters of credit and are binding on all parties thereto unless otherwise expressly agreed. They shall be incorporated into each documentary credit by wording in the credit indicating that such credit is issued subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1983 revision, ICC Publication n° 400.

Article 2

For the purposes of these articles, the expressions «documentary credit(s)» and «standby letter(s) of credit» used herein (hereinafter referred to as «credit(s)»), mean any arrangement, however named or described, whereby a bank (the issuing bank), acting at the request and on the instructions of a customer (the applicant for the credit),

i is to make a payment to or to the order of a third party (the beneficiary), or is to pay or accept bills of exchange (drafts) drawn by the beneficiary, or

ii authorizes another bank to effect such payment, or to pay, accept or negotiate such bills of exchange (drafts),

against stipulated documents, provided that the terms and conditions of the credit are complied with.

Article 3

Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the credit.

Article 4

In credit operations all parties concerned deal in documents, and not in goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

A. Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito *standby* e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della CCI.

Articolo 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito *standby*» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)») comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante),

i è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o

ii autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte,

contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Articolo 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro (i) contratto (i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Articolo 4

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

(*) Per un utile raffronto tra la revisione attuale e quella precedente del 1974 si veda «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari. Revisioni 1974-1983 comparate e commentate» Ed. C.C.I.; per la pratica applicativa delle «Norme» potrà leggersi la «Guida alle operazioni di credito documentario» Ed. C.C.I. In ordine all'interpretazione di alcuni aspetti problematici della disciplina si vedano le raccolte di «Pareri (1975-79) della Commissione di tecnica e pratica bancaria della C.C.I.», «Pareri (1980-81) della Commissione di tecnica e pratica bancaria della C.C.I.» entrambe editate dalla Camera di Commercio Internazionale.

Article 5

Instructions for the issuance of credits, the credits themselves, instructions for any amendments thereto and the amendments themselves must be complete and precise.

In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt to include excessive detail in the credit or in any amendment thereto.

Article 6

A beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the applicant for the credit and the issuing bank.

B. Form and notification of credits

Article 7

- a Credits may be either
 - i revocable, or
 - ii irrevocable.
- b. All credits, therefore, should clearly indicate whether they are revocable or irrevocable.
- c. In the absence of such indication the credit shall be deemed to be revocable.

Article 8

A credit may be advised to a beneficiary through another bank (the advising bank) without engagement on the part of the advising bank, but that bank shall take reasonable care to check the apparent authenticity of the credit which it advises.

Article 9

- a. A revocable credit may be amended or cancelled by the issuing bank at any moment and without prior notice to the beneficiary.
- b. However, the issuing bank is bound to:
 - i reimburse a branch or bank with which a revocable credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation, for any payment, acceptance or negotiation made by such branch or bank prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, against documents which appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit.

Articolo 5

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Articolo 6

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente

B. Forma e notifica dei crediti

Articolo 7

- a. I crediti possono essere:
 - i revocabili, oppure
 - ii irrevocabili.
- b. Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c. In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Articolo 8

Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Articolo 9

- a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b. La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:
 - i rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.

ii reimburse a branch or bank with which a revocable credit has been made available for deferred payment, if such branch or bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit.

ii rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Article 10

Articolo 10

a. An irrevocable credit constitutes a definite undertaking of the issuing bank, provided that the stipulated documents are presented and that the terms and conditions of the credit are complied with:

a. Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i if the credit provides for sight payment — to pay, or that payment will be made;

i se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

ii if the credit provides for deferred payment — to pay, or that payment will be made, on the date(s) determinable in accordance with the stipulations of the credit;

ii se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

iii if the credit provides for acceptance — to accept drafts drawn by the beneficiary if the credit stipulates that they are to be drawn on the issuing bank, or to be responsible for their acceptance and payment at maturity if the credit stipulates that they are to be drawn on the applicant for the credit or any other drawee stipulated in the credit;

iii se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

iv if the credit provides for negotiation — to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders, draft(s) drawn by the beneficiary, at sight or at a tenor, on the applicant for the credit or on any other drawee stipulated in the credit other than the issuing bank itself, or to provide for negotiation by another bank and to pay, as above, if such negotiation is not effected.

iv se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

b. When an issuing bank authorizes or requests another bank to confirm its irrevocable credit and the latter has added its confirmation, such confirmation constitutes a definite undertaking of such bank (the confirming bank), in addition to that of the issuing bank, provided that the stipulated documents are presented and that the terms and conditions of the credit are complied with:

b. Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i if the credit provides for sight payment — to pay, or that payment will be made;

i se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

ii if the credit provides for deferred payment — to pay, or that payment will be made, on the date(s) determinable in accordance with the stipulations of the credit;

ii se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

iii if the credit provides for acceptance — to accept drafts drawn by the beneficiary if the credit stipulates that they are to be drawn on the confirming bank, or to be responsible for their acceptance and payment at maturity if the credit stipulates that they are to be drawn on the applicant for the credit or any other drawee stipulated in the credit;

iv if the credit provides for negotiation — to negotiate without recourse to drawers and/or bona fide holders, draft(s) drawn by the beneficiary, at sight or at a tenor, on the issuing bank or on the applicant for the credit or on any other drawee stipulated in the credit other than the confirming bank itself.

- c. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to add its confirmation to a credit but is not prepared to do so, it must so inform the issuing bank without delay. Unless the issuing bank specifies otherwise in its confirmation, authorization or request, the advising bank will advise the credit to the beneficiary without adding its confirmation.
- d. Such undertakings can neither be amended nor cancelled without the agreement of the issuing bank, the confirming bank (if any) and the beneficiary. Partial acceptance of amendments contained in one and the same advice of amendment is not effective without the agreement of all the above named parties.

Article 11

- a. All credits must clearly indicate whether they are available by sight payment, by deferred payment, by acceptance or by negotiation.
- b. All credits must nominate the bank (nominated bank) which is authorized to pay (paying bank), or to accept drafts (accepting bank), or to negotiate (negotiating bank), unless the credit allows negotiation by any bank (negotiating bank)
- c. Unless the nominated bank is the issuing bank or the confirming bank, its nomination by the issuing bank does not constitute any undertaking by the nominated bank to pay, to accept, or to negotiate.
- d. By nominating a bank other than itself, or by allowing for negotiation by any bank, or by authorizing or requesting a bank to add its confirmation, the issuing bank authorizes such bank to pay, accept or negotiate, as the case may be, against documents which appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit, and undertakes to reimburse such bank in accordance with the provisions of these articles.

iii se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

iv se il credito prevede la negoziazione, a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.

- c. Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d. Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Articolo 11

- a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b. Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).
- c. Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.
- d. Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Article 12

- a. When an issuing bank instructs a bank (advising bank) by any teletransmission to advise a credit or an amendment to a credit, and intends the mail confirmation to be the operative credit instrument, or the operative amendment, the teletransmission must state full details to follow» (or words of similar effect), or that the mail confirmation will be the operative credit instrument or the operative amendment. The issuing bank must forward the operative credit instrument or the operative amendment to such advising bank without delay.
- b. The teletransmission will be deemed to be the operative credit instrument or the operative amendment, and no mail confirmation should be sent, unless the teletransmission states «full details to follow» (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit instrument or the operative amendment.
- c. A teletransmission intended by the issuing bank to be the operative credit instrument should clearly indicate that the credit is issued subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1983 revision, ICC Publication n° 400.
- d. If a bank uses the services of another bank or banks (the advising bank) to have the credit advised to the beneficiary, it must also use the services of the same bank(s) for advising any amendments.
- e. Banks shall be responsible for any consequences arising from their failure to follow the procedures set out in the preceding paragraphs.

Article 13

When a bank is instructed to issue, confirm or advise a credit similar in terms to one previously issued, confirmed or advised (similar credit) and the previous credit has been the subject of amendment(s), it shall be understood that the similar credit will not include any such amendment(s) unless the instructions specify clearly the amendment(s) which is/are to apply to the similar credit. Bank should discourage instructions to issue, confirm or advise a credit in this manner.

Articolo 12

- a. Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avvisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che «seguono dettagli completi» (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.
- b. La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che «seguono dettagli completi» (o riporti una espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.
- c. Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.
- d. Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.
- e. Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Article 14

If incomplete or unclear instructions are received to issue, confirm, advise or amend a credit, the bank requested to act on such instructions may give preliminary notification to the beneficiary for information only and without responsibility. The credit will be issued, confirmed, advised or amended only when the necessary information has been received and if the bank is then prepared to act on the instructions. Banks should provide the necessary information without delay.

C. Liabilities and responsibilities

Article 15

Banks must examine all documents with reasonable care to ascertain that they appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit. Documents which appear on their face to be inconsistent with one another will be considered as not appearing on their face to be in accordance with the terms and conditions of the credit.

Article 16

- a. If a bank so authorized effects payment, or incurs a deferred payment undertaking, or accepts, or negotiates against documents which appear on their face to be in accordance with the terms and conditions of a credit, the party giving such authority shall be bound to reimburse the bank which has effected payment, or incurred a deferred payment undertaking, or has accepted or negotiated, and to take up the documents.
- b. If, upon receipt of the documents, the issuing bank considers that they appear on their face not to be in accordance with the terms and conditions of the credit, it must determine, on the basis of the documents a one, whether to take up such documents, or to refuse them and claim that they appear on their face not to be in accordance with the terms and conditions of the credit.
- c. The issuing bank shall have a reasonable time in which to examine the documents and to determine as above whether to take up or to refuse the documents.
- d. If the issuing bank decides to refuse the documents, it must give notice to that effect without delay by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means, to the bank from which it received the documents (the remitting bank), or to the beneficiary, if it received the documents directly from him. Such notice must state the discrepancies in respect of which the issuing bank refuses the documents and must also state whether it is holding the documents at the disposal of, or is returning them to, the presenter (remitting bank or the beneficiary, as the case may be). The issuing bank shall then be entitled to claim from the remitting bank refund of any reimbursement which may have been made to that bank.

Articolo 14

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

C. Responsabilità

Articolo 15

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Articolo 16

- a. Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.
- b. Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.
- c. La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.
- d. Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

- e. If the issuing bank fails to act in accordance with the provisions of paragraphs (c) and (d) of this article and/or fails to hold the documents at the disposal of, or to return them to, the presenter, the issuing bank shall be precluded from claiming that the documents are not in accordance with the terms and conditions of the credit.
- f. If the remitting bank draws the attention of the issuing bank to any discrepancies in the documents or advises the issuing bank that it has paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted or negotiated under reserve or against an indemnity in respect of such discrepancies, the issuing bank shall not be thereby relieved from any of its obligations under any provision of this article. Such reserve or indemnity concerns only the relations between the remitting bank and the party towards whom the reserve was made, or from whom, or on whose behalf, the indemnity was obtained.

Article 17

Banks assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any documents, or for the general and/or particular conditions stipulated in the documents or superimposed thereon; nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any documents, or for the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carriers, or the insurers of the goods, or any other person whomsoever.

Article 18

Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of delay and/or loss in transit of any messages, letters or documents, or for delay, mutilation or other errors arising in the transmission of any telecommunication. Banks assume no liability or responsibility for errors in translation or interpretation of technical terms, and reserve the right to transmit credit terms without translating them.

- e. Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 17

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 18

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Article 19

Banks assume no liability or responsibility for consequences arising out of the interruption of their business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other causes beyond their control, or by any strikes or lockouts. Unless specifically authorized, banks will not, upon resumption of their business, incur a deferred payment undertaking, or effect payment, acceptance or negotiation under credits which expired during such interruption of their business.

Article 20

- a. Banks utilising the services of another bank or other banks for the purpose of giving effect to the instructions of the applicant for the credit do so for the account and at the risk of such applicant.
- b. Banks assume no liability or responsibility should the instructions they transmit not be carried out, even if they have themselves taken the initiative in the choice of such other bank(s).
- c. The applicant for the credit shall be bound by and liable to indemnify the banks against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

Article 21

- a. If an issuing bank intends that the reimbursement to which a paying, accepting or negotiating bank is entitled shall be obtained by such bank claiming on another branch or office of the issuing bank or on a third bank (all hereinafter referred to as the reimbursing bank) it shall provide such reimbursing bank in good time with the proper instructions or authorization to honour such reimbursement claims and without making it a condition that the bank entitled to claim reimbursement must certify compliance with the terms and conditions of the credit to the reimbursing bank.
- b. An issuing bank will not be relieved from any of its obligations to provide reimbursement itself if and when reimbursement is not effected by the reimbursing bank.
- c. The issuing bank will be responsible to the paying, accepting or negotiating bank for any loss of interest if reimbursement is not provided on first demand made to the reimbursing bank, or as otherwise specified in the credit, or mutually agreed, as the case may be.

Articolo 19

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, nè effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 20

- a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.
- c. L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 21

- a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.
- b. La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.
- c. La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

D. Documents

Article 22

- a. All instructions for the issuance of credits and the credits themselves and, where applicable, all instructions for amendments thereto and the amendments themselves, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.
- b. Terms such as «first class», «well known» «qualified», «independent», «official», and the like shall not be used to describe the issuers of any documents to be presented under a credit. If such terms are incorporated in the credit terms, banks will accept the relative documents as presented, provided that they appear on their face to be in accordance with the other terms and conditions of the credit.
- c. Unless otherwise stipulated in the credit, banks will accept as originals documents produced or appearing to have been produced:
 - i by reprographic systems;
 - ii by, or as the result of, automated or computerized systems;
 - iii as carbon copies,
 - iv marked as originals, always provided that, where necessary, such documents appear to have been authenticated.

Article 23

When documents other than transport documents, insurance documents and commercial invoices are called for, the credit should stipulate by whom such documents are to be issued and their wording or data content. If the credit does not so stipulate, banks will accept such documents as presented, provided that their data content makes it possible to relate the goods and/or services referred to therein to those referred to in the commercial invoice(s) presented, or to those referred to in the credit if the credit does not stipulate presentation of a commercial invoice.

Article 24

Unless otherwise stipulated in the credit, banks will accept a document bearing a date of issuance prior to that of the credit, subject to such document being presented within the time limits set out in the credit and in these articles.

D. Documenti

Articolo 22

- a. Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b. Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato», «independente», «ufficiale», e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.
- c. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
 - i con sistemi di riproduzione ottica;
 - ii con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;
 - iii in copia carbone,
 - iv se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Articolo 23

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Articolo 24

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1. Transport documents (documents indicating loading on board or dispatch or taking in charge)

Article 25

Unless a credit calling for a transport document stipulates as such document a marine bill of lading (ocean bill of lading or a bill of lading covering carriage by sea), or a post receipt or certificate of posting.

- a. banks will, unless otherwise stipulated in the credit, accept a transport document which:
- i appears on its face to have been issued by a named carrier, or his agent, and
 - ii indicates dispatch or taking in charge of the goods, or loading on board, as the case may be, and
 - iii consists of the full set of originals issued to the consignor if issued in more than one original, and
 - iv meets all other stipulations of the credit.
- b. Subject to the above, and unless otherwise stipulated in the credit, banks will not reject a transport document which:
- i bears a title such as «Combined transport bill of lading», «Combined transport document», «Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading», or a title or a combination of titles of similar intent and effect, and/or
 - ii indicates some or all of the conditions of carriage by reference to a source or document other than the transport document itself (short form/blank back transport document) and/or
 - iii indicates a place of taking in charge different from the port of loading and/or a place of final destination different from the port of discharge, and/or
 - iv relates to cargoes such as those in containers or on pallets, and the like, and/or
 - v contains the indication «intended», or similar qualification, in relation to the vessel or other means of transport, and/or the port of loading and/or the port of discharge.

D1. Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico)

Articolo 25

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

- a. le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:
- i è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
 - ii indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed
 - iii è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
 - iv è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.
- b. Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:
- i reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*) «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
 - ii indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o
 - iii indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - iv si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o
 - v contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

- c. Unless otherwise stipulated in the credit in the case of carriage by sea or by more than one mode of transport but including carriage by sea, banks will reject a transport document which:
 - i indicates that it is subject to a charter party, and/or
 - ii indicates that the carrying vessel is propelled by sail only.
- d. Unless otherwise stipulated in the credit, banks will reject a transport document issued by a freight forwarder unless it is the FIATA Combined transport bill of lading approved by the International Chamber of Commerce or otherwise indicates that it is issued by a freight forwarder acting as a carrier or agent of a named carrier.

Article 26

If a credit calling for a transport document stipulates as such document a marine bill of lading:

- a. banks will, unless otherwise stipulated in the credit, accept a document which:
 - i appears on its face to have been issued by a named carrier, or his agent, and
 - ii indicates that the goods have been loaded on board or shipped on a named vessel, and
 - iii consists of the full set of originals issued to the consignor if issued in more than one original, and
 - iv meets all other stipulations of the credit.
- b. Subject to the above, and unless otherwise stipulated in the credit, banks will not reject a document which:
 - i bears a title such as «Combined transport bill of lading», «Combined transport document» «Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading», or a title or a combination of titles of similar intent and effect, and/or
 - ii indicates some or all of the conditions of carriage by reference to a source or document other than the transport document itself (short form/blank back transport document), and/or
 - iii indicates a place of taking in charge different from the port of loading, and/or a place of final destination different from the port of discharge, and/or
 - iv relates to cargoes such as those in containers or on pallets, and the like

- c. Salvo che il credito non disponga diversamente in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:
 - i indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o
 - ii indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.
- d. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della «Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA» (*FIATA Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

- a. le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:
 - i è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
 - ii indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed
 - iii è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
 - iv è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.
- b. Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:
 - i reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
 - ii indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document*) = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o
 - iii indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - iv si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.

- c. Unless otherwise stipulated in the credit, banks will reject a document which:
- i indicates that it is subject to a charter party, and/or
 - ii indicates that the carrying vessel is propelled by sail only, and/or
 - iii contains the indication «intended», or similar qualification in relation to
 - the vessel and/or port of loading — unless such document bears an on board notation in accordance with article 27 (b) and also indicates the actual port of loading, and/or
 - the port of discharge — unless the place of final destination indicated on the document is other than the port of discharge, and/or
 - iv is issued by a freight forwarder, unless it indicates that it is issued by such freight forwarder acting as a carrier, or as the agent of a named carrier.

Article 27

- a. Unless a credit specifically calls for an on board transport document, or unless inconsistent with other stipulation(s) in the credit, or with article 26, banks will accept a transport document which indicates that the goods have been taken in charge or received for shipment.
- b. Loading on board or shipment on a vessel may be evidenced either by a transport document bearing wording indicating loading on board a named vessel or shipment on a named vessel, or, in the case of a transport document stating «received for shipment», by means of a notation of loading on board on the transport document signed or initialled and dated by the carrier or his agent, and the date of this notation shall be regarded as the date of loading on board the named vessel or shipment on the named vessel.

Article 28

- a. In the case of carriage by sea or by more than one mode of transport but including carriage by sea, banks will refuse a transport document stating that the goods are or will be loaded on deck, unless specifically authorized in the credit.
- b. Banks will not refuse a transport document which contains a provision that the goods may be carried on deck provided it does not specifically state that they are or will be loaded on deck.

- c. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:
- i indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o
 - ii indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o
 - iii contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito:
 - alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione «a bordo» (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o
 - al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o
 - iv è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 27

- a. Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.
- b. La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Articolo 28

- a. Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.
- b. Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Article 29

- a. For the purpose of this article transhipment means a transfer and reloading during the course of carriage from the port of loading or place of dispatch or taking in charge to the port of discharge or place of destination either from one conveyance or vessel to another conveyance or vessel within the same mode of transport or from one mode of transport to another mode of transport.
- b. Unless transhipment is prohibited by the terms of the credit, banks will accept transport documents which indicate that the goods will be transhipped, provided the entire carriage is covered by one and the same transport document
- c. Even if transhipment is prohibited by the terms of the credit banks will accept transport documents which:
 - i incorporate printed clauses stating that the carrier has the right to tranship, or
 - ii state or indicate that transhipment will or may take place, when the credit stipulates a combined transport document, or indicates carriage from a place of taking in charge to a place of final destination by different modes of transport including a carriage by sea, provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document, or
 - iii state or indicate that the goods are in a container(s), trailer(s), «LASH» barge(s), and the like and will be carried from the place of taking in charge to the place of final destination in the same container(s), trailer(s), «LASH» barge(s), and the like under one and the same transport document.
 - iv state or indicate the place of receipt and/or of final destination as «C.F.S.» (container freight station) or «C.Y.» (container yard) at, or associated with, the port of loading and/or the port of destination.

Article 30

If the credit stipulates dispatch of goods by post and calls for a post receipt or certificate of posting, banks will accept such post receipt or certificate of posting if it appears to have been stamped or otherwise authenticated and dated in the place from which the credit stipulates the goods are to be dispatched.

Articolo 29

- a. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.
- b. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.
- c. Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:
 - i contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o
 - ii attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o
 - iii attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container*)(s), su rimorchio(i), su «chiatta(e) LASH» e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i), rimorchio(i), «chiatta(e) LASH» e simili a fronte di un unico documento di trasporto,
 - iv attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o di destinazione finale «C.F.S.» (*container freight station* = area per svuotamento/riempimento contenitori) o «C.Y.» (*container yard* = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

Articolo 30

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Article 31

- a. Unless otherwise stipulated in the credit, or inconsistent with any of the documents presented under the credit, banks will accept transport documents stating that freight or transportation charges (hereinafter referred to as «freight») have still to be paid.
- b. If a credit stipulates that the transport document has to indicate that freight has been paid or prepaid, banks will accept a transport document on which words clearly indicating payment or prepayment of freight appear by stamp or otherwise, or on which payment of freight is indicated by other means.
- c. The words «freight prepayable» or «freight to be prepaid» or words of similar effect, if appearing on transport documents, will not be accepted as constituting evidence of the payment of freight.
- d. Banks will accept transport documents bearing reference by stamp or otherwise to costs additional to the freight charges, such as costs of, or disbursements incurred in connection with, loading, unloading or similar operations, unless the conditions of the credit specifically prohibit such reference.

Article 32

Unless otherwise stipulated in the credit, banks will accept transport documents which bear a clause on the face thereof such as «shipper's load and count» or «said by shipper to contain» or words of similar effect.

Article 33

Unless otherwise stipulated in the credit, banks will accept transport documents indicating as the consignor of the goods a party other than the beneficiary of the credit.

Article 34

- a. A clean transport document is one which bears no superimposed clause or notation which expressly declares a defective condition of the goods and/or the packaging.
- b. Banks will refuse transport documents bearing such clauses or notations unless the credit expressly stipulates the clauses or notations which may be accepted.
- c. Banks will regard a requirement in a credit for a transport document to bear the clause «clean on board» as complied with if such transport document meets the requirements of this article and of article 27 (b).

Articolo 31

- a. Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.
- b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.
- c. Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo» o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- d. Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Articolo 32

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul *recto* una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore» (*shipper's load and count*) o «dice contenere» (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

Articolo 33

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 34

- a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.
- b. Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.
- c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2. Insurance documents

Article 35

- a. Insurance documents must be as stipulated in the credit, and must be issued and/or signed by insurance companies or underwriters, or their agents.
- b. Cover notes issued by brokers will not be accepted, unless specifically authorised by the credit.

Article 36

Unless otherwise stipulated in the credit, or unless it appears from the insurance document(s) that the cover is effective at the latest from the date of loading on board or dispatch or taking in charge of the goods, banks will refuse insurance documents presented which bear a date later than the date of loading on board or dispatch or taking in charge of the goods as indicated by the transport document(s).

Article 37

- a. Unless otherwise stipulated in the credit, the insurance document must be expressed in the same currency as the credit.
- b. Unless otherwise stipulated in the credit, the minimum amount for which the insurance document must indicate the insurance cover to have been effected is the CIF (cost, insurance and freight... «named port of destination») or CIP (freight/carriage and insurance paid to... «named point of destination») value of the goods, as the case may be, plus 10%. However, if banks cannot determine the CIF or CIP value, as the case may be, from the documents on their face, they will accept as such minimum amount the amount for which payment, acceptance or negotiation is requested under the credit, or the amount of the commercial invoice, whichever is the greater.

Article 38

- a. Credits should stipulate the type of insurance required and, if any, the additional risks which are to be covered. Imprecise terms such as «usual risks» or «customary risks» should not be used; if they are used, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.

D2. Documenti di assicurazione

Articolo 35

- a. I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti.
- b. Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Articolo 36

Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Articolo 37

- a. Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
- b. Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF. (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Articolo 38

- a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

- b. Failing specific stipulations in the credit, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.

Article 39

Where a credit stipulates «insurance against all risks», banks will accept an insurance document which contains any «all risks» notation or clause, whether or not bearing the heading all risks», even if indicating that certain risks are excluded, without responsibility for any risk(s) not being covered.

Article 40

Banks will accept an insurance document which indicates that the cover is subject to a franchise or an excess (deductible), unless it is specifically stipulated in the credit that the insurance must be issued irrespective of percentage.

D3. Commercial invoice

Article 41

- a. Unless otherwise stipulated in the credit, commercial invoices must be made out in the name of the applicant for the credit.
- b. Unless otherwise stipulated in the credit, banks may refuse commercial invoices issued for amounts in excess of the amount permitted by the credit. Nevertheless, if a bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking accept or negotiate under a credit accepts such invoices, its decision will be binding upon all parties, provided such bank has not paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted or effected negotiation for an amount in excess of that permitted by the credit.
- c. The description of the goods in the commercial invoice must correspond with the description in the credit. In all other documents, the goods may be described in general terms not inconsistent with the description of the goods in the credit

D4. Other documents

Article 42

If a credit calls for an attestation or certification of weight in the case of transport other than by sea, banks will accept a weight stamp or declaration of weight which appears to have been superimposed on the transport document by the carrier or his agent unless the credit specifically stipulates that the attestation or certification of weight must be by means of a separate document.

- b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Articolo 39

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione — che rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» — in cui figurì una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (*all risks*), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Articolo 40

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3. Fattura commerciale

Articolo 41

- a. Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.
- b. Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito, e tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c. La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4. Altri documenti

Articolo 42

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. Miscellaneous provisions

Quantity and amount

Article 43

- a. The words «about», «circa» or similar expressions used in connection with the amount of the credit or the quantity or the unit price stated in the credit are to be construed as allowing a difference not to exceed 10% more or 10% less than the amount or the quantity or the unit price to which they refer.
- b. Unless a credit stipulates that the quantity of the goods specified must not be exceeded or reduced, a tolerance of 5% more or 5% less will be permissible, even if partial shipments are not permitted, always provided that the amount of the drawings does not exceed the amount of the credit. This tolerance does not apply when the credit stipulates the quantity in terms of a stated number of packing units or individual items.

Partial drawings and/or shipments

Article 44

- a. Partial drawing and/or shipments are allowed, unless the credit stipulates otherwise.
- b. Shipments by sea, or by more than one mode of transport but including carriage by sea, made on the same vessel and for the same voyage, will not be regarded as partial shipments, even if the transport documents indicating loading on board bear different dates of issuance and/or indicate different ports of loading on board.
- c. Shipments made by post will not be regarded as partial shipments if the post receipts or certificates of posting appear to have been stamped or otherwise authenticated in the place from which the credit stipulates the goods are to be dispatched, and on the same date.
- d. Shipments made by modes of transport other than those referred to in paragraphs (b) and (c) of this article will not be regarded as partial shipments, provided the transport documents are issued by one and the same carrier or his agent and indicate the same date of issuance, the same place of dispatch or taking in charge of the goods, and the same destination.

Drawings and/or shipments by instalments

Article 45

If drawings and/or shipments by instalments within given periods are stipulated in the credit and any instalment is not drawn and/or shipped within the period allowed for that instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent instalments, unless otherwise stipulated in the credit.

E. Disposizioni diverse

Quantità e importo

Articolo 43

- a. Le espressioni «intorno», «circa» o equivalenti, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b. Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali

Articolo 44

- a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.
- b. Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.
- c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.
- d. Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate

Articolo 45

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Expiry date and presentation

Article 46

- a. All credits must stipulate an expiry date for presentation of documents for payment, acceptance or negotiation.
- b. Except as provided in article 48 (a), documents must be presented on or before such expiry date.
- c. If an issuing bank states that the credit is to be available «for one month», «for six months» or the like, but does not specify the date from which the time is to run, the date of issuance of the credit by the issuing bank will be deemed to be the first day from which such time is to run. Banks should discourage indication of the expiry date of the credit in this manner.

Article 47

- a. In addition to stipulating an expiry date for presentation of documents, every credit which calls for a transport document(s) should also stipulate a specified period of time after the date of issuance of the transport document(s) during which presentation of documents for payment, acceptance or negotiation must be made. If no such period of time is stipulated, banks will refuse documents presented to them later than 21 days after the date of issuance of the transport document(s). In every case, however, documents must be presented not later than the expiry date of the credit.
- b. For the purpose of these articles, the date of issuance of a transport document(s) will be deemed to be:
 - i in the case of a transport document evidencing dispatch, or taking in charge, or receipt of goods for shipment by a mode of trans other than by air — the date of issuance indicated on the transport document or the date of the reception stamp thereon whichever is the later.
 - ii in the case of a transport document evidencing carriage by air — the date of issuance indicated on the transport document or, if the credit stipulates that the transport document shall indicate an actual flight date, the actual flight date as indicated on the transport document.
 - iii in the case of a transport document evidencing loading on board a named vessel — the date of issuance of the transport document or, in the case of an on board notation in accordance with article 27 (b), the date of such notation.
 - iv in cases to which article 44 (b) applies, the date determined as above of the latest transport document issued.

Data di scadenza e presentazione

Articolo 46

- a. Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b. Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.
- c. Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 47

- a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.
- b. Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:
 - i nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore,
 - ii nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo,
 - iii nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione,
 - iv nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Article 48

- a. If the expiry date of the credit and/or the last day of the period of time after the date of issuance of the transport document(s) for presentation of documents stipulated by the credit or applicable by virtue of article 47 falls on a day on which the bank to which presentation has to be made is closed for reasons other than those referred to in article 19, the stipulated expiry date and/or the last day of the period of time after the date of issuance of the transport document(s) for presentation of documents, as the case may be, shall be extended to the first following business day on which such bank is open.
- b. The latest date for loading on board, or dispatch, or taking in charge shall not be extended by reason of the extension of the expiry date and/or the period of time after the date of issuance of the transport documents(s) for presentation of document(s) in accordance with this article. If no such latest date for shipment is stipulated in the credit or amendments thereto, banks will reject transport documents indicating a date of issuance later than the expiry date stipulated in the credit or amendments thereto.
- c. The bank to which presentation is made on such first following business day must add to the documents its certificate that the documents were presented within the time limits extended in accordance with article 48 (a) of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1983 revision, ICC Publication No 400.

Article 49

Banks are under no obligation to accept presentation of documents outside their banking hours.

Loading on board, dispatch and taking in charge (shipment)

Article 50

- a. Unless otherwise stipulated in the credit, the expression «shipment» used in stipulating an earliest and/or a latest shipment date will be understood to include the expressions «loading on board», «dispatch» and «taking in charge».
- b. The date of issuance of the transport document determined in accordance with article 47 (b) will be taken to be the date of shipment.

Articolo 48

- a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti — prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 — cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.
- b. La data ultima di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.
- c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 49

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

Articolo 50

- a. Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» («*shipment*») usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio» e «presa in carico».
- b. La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47 (b), sarà considerata la data di spedizione.

- c. Expressions such as «prompt», «immediately», «as soon as possible», and the like should not be used. If they are used, banks will interpret them as a stipulation that shipment is to be made within thirty days from the date of issuance of the credit by the issuing bank.
- d. If the expression «on or about» and similar expressions are used, banks will interpret them as a stipulation that shipment is to be made during the period from five days before to five days after the specified date, both end days included.

Date terms

Article 51

The words «to», «until», «til», «from», and words of similar import applying to any date term in the credit will be understood to include the date mentioned. The word «after» will be understood to exclude the date mentioned.

Article 52

The terms «first half», «second half» of a month shall be construed respectively as from the 1st to the 15th, and the 16th to the last day of each month, inclusive.

Article 53

The terms «beginning», «middle», or «end» of a month shall be construed respectively as from the 1st to the 10th, the 11th to the 20th, and the 21st to the last day of each month, inclusive.

F. Transfer

Article 54

- a. A transferable credit is a credit under which the beneficiary has the right to request the bank called upon to effect payment or acceptance or any bank entitled to effect negotiation to make the credit available in whole or in part to one or more other parties (second beneficiaries).
- b. A credit can be transferred only if it is expressly designated as «transferable» by the issuing bank. Terms such as «divisible», «fractionnable», «assignable», and «transmissible» add nothing to the meaning of the term transferable» and shall not be used.

- c. Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.
- d. Se viene usata l'espressione «il o intorno al» o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di tempo

Articolo 51

Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da», ed espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Articolo 52

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 53

Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

F. Trasferimento

Articolo 54

- a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere, alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).
- b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

- c. The bank requested to effect the transfer (transferring bank), whether it has confirmed the credit or not, shall be under no obligation to effect such transfer except to the extent and in the manner expressly consented to by such bank.
- d. Bank charges in respect of transfers are payable by the first beneficiary unless otherwise specified. The transferring bank shall be under no obligation to effect the transfer until such charges are paid.
- e. A transferable credit can be transferred once only. Fractions of a transferable credit (not exceeding in the aggregate the amount of the credit) can be transferred separately, provided partial shipments are not prohibited, and the aggregate of such transfers will be considered as constituting only one transfer of the credit. The credit can be transferred only on the terms and conditions specified in the original credit, with the exception of the amount of the credit, of any unit prices stated therein, of the period of validity, of the last date for presentation of documents in accordance with article 47 and the period for shipment, any or all of which may be reduced or curtailed, of the percentage for which insurance cover must be effected, which may be increased in such a way as to provide the amount of cover stipulated in the original credit, or these articles. Additionally, the name of the first beneficiary can be substituted for that of the applicant for the credit, but if the name of the applicant for the credit is specifically required by the original credit to appear in any document other than the invoice, such requirement must be fulfilled.
- f. The first beneficiary has the right to substitute his own invoices (and drafts if the credit stipulates that drafts are to be drawn on the applicant for the credit) in exchange for those of the second beneficiary, for amounts not in excess of the original amount stipulated in the credit and for the original unit prices if stipulated in the credit, and upon such substitution of invoices (and drafts) the first beneficiary under the credit for the difference, if any, between his invoices and the second beneficiary's invoices. When a credit has been transferred and the first beneficiary is to supply his own invoices (and drafts) in exchange for the second beneficiary's invoices (and drafts) but fails to do so on first demand, the paying, accepting or negotiating bank has the right to deliver to the issuing bank the documents received under the credit, including the second beneficiary's invoices (and drafts) without further responsibility to the first beneficiary.
- c. La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d. Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state pagate dette competenze.
- e. Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione — elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati — e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.
- f. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

- g. Unless otherwise stipulated in the credit, the first beneficiary of a transferable credit may request that the credit be transferred to a second beneficiary in the same country, or in another country. Further, unless otherwise stipulated in the credit, the first beneficiary shall have the right to request that payment or negotiation be effected to the second beneficiary at the place to which the credit has been transferred, up to and including the expiry date of the original credit, and without prejudice to the first beneficiary's right subsequently to substitute his own invoices and drafts (if any) for those of the second beneficiary and to claim any difference due to him.

Assignment of proceeds

Article 55

The fact that a credit is not stated to be transferable shall not affect the beneficiary's right to assign any proceeds to which he may be, or may become, entitled under such credit, in accordance with the provisions of the applicable law.

- g. Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e cio senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta

Cessione del ricavo (del credito)

Articolo 55

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

QUADERNI PUBBLICATI

- 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985.
- 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986.
- 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986.
- 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella C.E.E.*, giugno 1986.
- 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986.
- 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.

